

**Gruppo di Lavoro “Legislazione e Regole Comunitarie”**  
**Roma, 22 novembre 2006**

**Punto 1**

*Organizzazione dei servizi di interesse economico generale*

*Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali*

*Lettera D*

Disegno di legge recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (AS 691).

Autorità per l'energia elettrica e gas: memoria per l'audizione presso la X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato.

**Punto 2**

*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163):*

“Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

**Punto 3**

*Aggiornamenti su PPP, concessioni ed appalti*

Parlamento europeo: relazione sui partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni (2006/2043(INI)), 16 ottobre 2006.

**Punto 4**

*Aiuti di stato*

Proposta di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (24 ottobre 2006);

**Punto 6**

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno*

*Lettera A*

Raccomandazione del Parlamento europeo per la seconda lettura sulla posizione comune adottata dal Consiglio, 24 ottobre 2006.



## **Autorità per l'energia elettrica e il gas**

**DISEGNO DI LEGGE AS 691 (LIBERALIZZAZIONE SETTORI  
ENERGIA ELETTRICA E GAS)**

Memoria per l'audizione presso la  
X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato

Roma, 18 ottobre 2006

Signor Presidente, Signori Senatori,  
desidero innanzitutto ringraziare Loro per avere voluto questa audizione, nell'ambito dell'esame del Disegno di legge finalizzato al completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché per lo sviluppo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili (Atto Senato n. 691).

Il Ddl citato contiene proposte relative a cinque principali argomenti: il completo recepimento delle direttive di liberalizzazione del settore energetico; misure in tema di risparmio energetico; efficienza negli usi finali e fonti rinnovabili; misure sulle accise per i combustibili; misure per facilitare la localizzazione di infrastrutture energetiche; misure per l'Autorità di regolazione del settore.

Alcuni di tali temi sono oggetto anche del Ddl Finanziaria ora in discussione o inseriti in provvedimenti ad esso collegati.

Si tratta di misure sulla riqualificazione energetica degli edifici, contributi per elettrodomestici e motori industriali ad alta efficienza, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali, provvedimenti in materia di biocarburanti, agevolazioni IVA sulla fornitura di energia termica, misure di natura fiscale finalizzate a incentivare l'utilizzo di veicoli efficienti da un punto di vista energetico.

Su queste materie non mi soffermerò dunque in questa sede, riservandoci, se del caso, di formulare le nostre osservazioni secondo l'usuale modalità delle "segnalazioni" al Parlamento ed al Governo; nel seguito, le attuali osservazioni risulteranno dunque incentrate prevalentemente sui contenuti dell'articolo 1 che tocca questioni rilevanti e prioritarie per il sistema energetico italiano e più in generale per la competitività dell'intero sistema Paese.

Art. 1, comma 1. Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas

"Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, e 2004/67/CE, del 26 aprile 2004, del Consiglio relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ed a misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [...]"

L'Autorità, nel rispetto degli indirizzi del Governo e del Parlamento, ha da tempo segnalato la necessità di completare il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, manifestando pure l'esigenza di un rapido recepimento delle Direttive europee del 2003: proprio le Direttive che con l'articolo 1 dell'Atto Senato n. 691 si intende attuare.

In ambito europeo, si sta riaccendendo il dibattito sui processi di liberalizzazione ed integrazione in un mercato unico dell'energia. È evidente infatti che si tratta di processi non ancora compiuti e che hanno dato solo in parte i risultati sperati. Questo fatto, più che ad una inadeguatezza del modello di sviluppo scelto a livello comunitario per il settore energetico, è dovuto alle asimmetrie ed ai forti ritardi persistenti nella sua attuazione in molti Paesi. Il superamento degli assetti monopolistici e delle integrazioni verticali delle filiere energetiche, avviato nell'ultimo decennio del secolo scorso, nasce dalla consapevolezza che il vecchio modello è viziato da inefficienze e non pone la concorrenza e la libera scelta del consumatore al centro dell'attenzione. Quanto ai necessari processi di transizione verso l'apertura dei mercati, va pure rilevato che incompletezze, lentezze od

asimmetrie, mantenendo gli ex monopolisti in posizioni di privilegio, possono generare situazioni ancora insoddisfacenti.

Art. 1, comma 2, lettera a) e b)

- a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;
- b) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale.

E' ormai prossima la scadenza del primo luglio 2007, fissata dalle Direttive europee per la completa liberalizzazione della domanda. E' una data importante in termini di libertà e di diritti ma è anche una data in cui, in assenza di interventi legislativi quali quelli delineati nel Disegno di legge del Governo, possono concretizzarsi seri rischi per i consumatori più deboli.

Fra pochi mesi ogni cliente, inclusi quelli domestici, potrà acquistare energia elettrica e gas scegliendo liberamente il venditore; alla stessa data le direttive impongono agli Stati di limitare il proprio ruolo alla tutela di ben specificati interessi pubblici.

Questo vuol dire che non potranno più esistere tariffe fissate dall'Autorità per nessuna classe di utenza; l'Autorità potrà eventualmente solo indicare al mercato prezzi di riferimento non vincolanti, come giustamente previsto dal Ddl, che includeranno ed evidenzieranno i costi dei servizi soggetti a tariffazione, come il trasporto o la distribuzione.

La salvaguardia dei clienti domestici, ma anche dei clienti industriali, dipenderà quindi solo dal quadro competitivo che si sarà formato a quella data. Se la competizione sarà sufficiente, la liberalizzazione sarà un vantaggio per i consumatori; in caso contrario, ovvero se perdureranno situazioni configurabili, di fatto, come monopoli o oligopoli, si delineerà uno scenario carico di difficoltà.

Per il settore elettrico esistono elementi di ottimismo: attualmente, tenendo conto dell'andamento del mercato del petrolio, i prezzi sono già inferiori rispetto a quelli che si sarebbero verificati in assenza della liberalizzazione. Inoltre:

- l'offerta è significativamente superiore alla domanda, grazie ai numerosi impianti entrati in esercizio negli ultimi anni;
- l'Enel, che ha intrapreso un forte impegno di internazionalizzazione, copre ormai meno del 40% dell'offerta in Italia, ed il suo ruolo di operatore dominante (la cd "pivotalità") è significativo solo in alcuni momenti del mercato ed in alcune aree del Paese;
- si stanno sviluppando nuovi operatori verso dimensioni e capacità operative adeguate ad un contesto concorrenziale;
- esiste una rete di trasmissione indipendente dagli operatori, che garantisce tre elementi fondamentali per favorire competizione ed investimenti nella produzione: l'accesso imparziale alla rete stessa; la gestione neutrale del dispacciamento; il funzionamento dei mercati organizzati (la borsa elettrica) sul cui esito è direttamente basato il dispacciamento di merito economico;

- la rete di trasmissione, proprio perché indipendente, ha attivato un importante programma di investimenti non solo per rafforzare la rete interna ma anche per incrementare significativamente le interconnessioni internazionali;
- esiste un soggetto pubblico, l'Acquirente Unico, in grado, con una opportuna integrazione del suo ruolo, di intermediare i clienti più deboli, ed in particolare i clienti domestici, evitando quindi che essi siano implicitamente “catturati” dai distributori, ed in particolare dall'Enel che possiede il 90% della distribuzione.

Questi elementi non implicano che sia già automaticamente assicurato il pieno successo della liberalizzazione, ma certamente consentono di adottare, in tempi brevi, le regole e gli strumenti adeguati a tutelare non solo i clienti più deboli (a cominciare da quelli cui saranno riservati i benefici della “fascia sociale”), ma la totalità dei clienti.

Tali strumenti dovrebbero tra l'altro consentire di contemperare i meccanismi dell'Emission Trading con la necessità di non distorcere la concorrenza nel mercato elettrico. A parità di obiettivi ambientali è certamente possibile individuare nuove regole che evitino di creare ingiustificate rendite e di penalizzare i nuovi entranti, entrambi fenomeni oggi possibili, con chiaro danno per i consumatori.

Nel settore del gas la situazione è al contrario molto critica:

- l'offerta è appena sufficiente a soddisfare la domanda, ed addirittura insufficiente a garantire una adeguata sicurezza a fronte di eventuali eventi sfavorevoli climatici o accidentali o legati a problemi geopolitici internazionali; ciò a causa degli insufficienti investimenti infrastrutturali passati, in tutte le attività della filiera;
- l'Eni è l'operatore dominante in tutte le attività della filiera ed in tutte le aree del Paese;
- non si sono sviluppati nuovi operatori di dimensioni e capacità operative adeguate ad un vero contesto concorrenziale; finora i nuovi entranti sono stati rappresentati in buona parte da imprese che hanno comprato gas da Eni, riconoscendo a quest'ultima un mark up sulle cessioni oltre confine; Eni d'altro canto controlla tutte le infrastrutture per l'approvvigionamento gas del nostro Paese, oltre alla quasi totalità degli stoccaggi e della produzione nazionali;
- non esiste una rete di trasporto indipendente; ciò disincentiva gli investimenti di operatori terzi in quanto: l'imparzialità dell'accesso alla rete e della gestione del dispacciamento non è garantita dall'indipendenza dell'operatore di rete, ma solo dal controllo ex post dell'Autorità e dell'Antitrust (che possono sanzionare, come già avvenuto in vari casi, ma non impedire ex ante comportamenti anticoncorrenziali); è inoltre impossibile il funzionamento imparziale di mercati organizzati (la borsa del gas) il cui esito, assieme al dispacciamento, dovrebbe essere oggi necessariamente gestito da un'azienda controllata da uno dei concorrenti in gioco, per giunta il dominante;
- la rete di trasporto, proprio perché non indipendente e limitata nella sua azione al perimetro nazionale, non ha attivato investimenti per incrementare le interconnessioni internazionali; i pochi investimenti per il potenziamento dei metanodotti di importazione sono stati solo recentemente accelerati dall'Eni, attraverso società di diritto estero, sulla base di sollecitazioni o impegni voluti dal Governo e dalle Autorità antitrust italiane ed europee, nonché dall'Autorità per l'energia;
- non esiste un soggetto pubblico in grado di intermediare i clienti più deboli, ed in particolare i clienti domestici, evitando quindi che essi siano implicitamente “catturati” dai distributori, ed in particolare dall'Eni.

Questi elementi fanno temere che, anche a fronte di una accelerazione nel processo di recepimento delle Direttive, sempre necessaria ed opportuna, i tempi per evitare una fase di sostanziale monopolio nel settore del gas anche nel prossimo futuro restino limitati.

Fino ad oggi, sebbene in Italia la domanda sia totalmente libera sin dal 2003, è stata possibile una certa attività dell'Autorità (attraverso la definizione di "prezzi di riferimento") tesa a contenere i prezzi per i consumi domestici (che rappresentano circa un terzo della domanda). Tuttavia, nonostante l'apertura totale del mercato sia stata un atto volontario dell'Italia, in assenza di un obbligo comunitario, la fissazione di tali "prezzi di riferimento" è già oggetto di una costituzione in mora da parte della Commissione Europea e non sarà più possibile oltre la data del primo luglio 2007.

In assenza di concorrenza e nell'impossibilità di interventi dell'Autorità, l'unico limite ai prezzi sarà dettato dalla eventuale volontà dell'Eni di contenere l'abuso della sua posizione dominante per non incorrere nelle sanzioni Antitrust.

Va detto con chiarezza che la situazione che si prospetterebbe già dal prossimo anno (e soggetta ad aggravarsi fra soli quattro anni con la caduta del "tetto antitrust" alle immissioni dell'Eni) non configurerebbe solo il ritorno al vecchio "monopolio pubblico", bensì un passaggio al "monopolio privato". Eni è infatti una società in larga parte posseduta da soggetti, appunto, privati e naturalmente deve avere comportamenti che tengono conto di interessi che non coincidono di norma con gli interessi pubblici o dei consumatori.

La confusione tra interessi dell'Eni ed interesse pubblico nuoce alla chiarezza del disegno riformatore.

Se gli obiettivi pubblici sono la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti e delle forniture, questi sono raggiungibili attraverso un forte incremento dell'offerta e della competizione. La prima implica anche lo sviluppo di nuove e diversificate capacità infrastrutturali per approvvigionamenti e stoccaggi, mentre la seconda dipende dalla possibilità, per nuovi soggetti di adeguata capacità, di entrare nel mercato senza handicap.

Il sostegno alla crescita del "campione italiano" sul mercato internazionale è certo auspicabile, sostenibile, sollecitabile soprattutto per le attività di ricerca, produzione, commercializzazione e vendita. Si tratta di una crescita possibile e già vissuta da altri "campioni internazionali", che si propongono ora come operatori di successo e non come controllanti, domestici e unici, di infrastrutture da "monopolio tecnico"; una crescita, insomma, che non richiede necessariamente: la difesa di rendite legate a posizioni largamente dominanti sul mercato nazionale; il mantenimento di insoddisfacenti livelli di concorrenza sul mercato nazionale; il protrarsi del controllo pieno dei "monopoli tecnici" già citati e rappresentati dal sistema infrastrutturale, cui tutti i concorrenti devono poter accedere senza alcun timore per la sua neutralità.

D'altro canto la "terziarizzazione" della rete di trasporto gas, ad esempio, non può considerarsi un indebolimento dell'Eni, così come la terziarizzazione, già realizzata, della rete elettrica non ha certo ridimensionato la vitalità dell'Enel. Inoltre, gestione e sviluppo di Snam, che rappresenta meno del 2,5% dei ricavi complessivi dell'Eni, fanno capo a tariffe fissate dall'Autorità e pagate da tutti i consumatori e dagli stessi concorrenti dell'Eni.

Le conclusioni dell'ultima indagine del Parlamento (X Commissione Camera)

Già nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore dell'energia, svolta dalla X Commissione Attività produttive della Camera, conclusa nel febbraio di quest'anno da un documento approvato, con voto biparte e quasi all'unanimità da tutte le forze politiche, si legge che "i risultati raggiunti dal processo di liberalizzazione del settore elettrico appaiono senz'altro più incoraggianti di quelli ottenuti nel settore del gas, nel quale l'alto livello di concentrazione del mercato, le carenze di infrastrutture nazionali di adduzione e stoccaggio e le rigidità nell'accesso alle reti di trasporto internazionali, impediscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali."

E ancora, “gli stessi incentivi ad investire nell'approvvigionamento di gas da parte di altri operatori sono stati vincolati dall'esistenza di porzioni di domanda lasciata libera dall'incumbent nel mercato nazionale per rispettare almeno formalmente i tetti antitrust.”

“Il paradosso, emerso proprio [nei] giorni di emergenza negli approvvigionamenti di gas – prosegue la Commissione - è che l'operatore dominante ha modulato la propria capacità di importazione (e stoccaggio) su previsioni dell'andamento della domanda di gas rivelatesi sottostimate, tali da non garantire, per almeno gli anni 2006 e 2007, un sufficiente grado di sicurezza negli approvvigionamenti, oltre che un adeguato eccesso di offerta, tale da consentire il benefico dispiegarsi delle dinamiche della concorrenza.”

“La sicurezza energetica nazionale e le esigenze di sviluppo di un vero mercato concorrenziale rendono necessario ridefinire la missione di società di servizi quali Snam Rete Gas e Stogit attraverso la separazione dagli interessi commerciali del gruppo di controllo, che ha convenienza alla coincidenza tra domanda e offerta a sostegno dei prezzi e del controllo delle quote di mercato.”

Quindi, si legge nelle conclusioni, [occorre] “garantire un accesso ai terzi e un utilizzo neutrale delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio, attraverso la separazione, anche proprietaria, tra l'operatore dominante e gli operatori (Snam e Stogit) che gestiscono in regime di sostanziale monopolio la rete di trasporto e degli stoccaggi.”

L'Autorità condivide queste considerazioni e soluzioni, peraltro già espresse anche direttamente con alcune articolate “segnalazioni” poste, a suo tempo, all'attenzione del Parlamento e di questa Commissione; mi permetto di riproporle alla Loro attenzione, come parte integrante di questo intervento, necessariamente più sintetico.

Art. 1, comma 2, lettere c), g), e)

Allineato alle impostazioni parlamentari già citate ci sembra l'Art 1, comma 2 del Ddl in discussione, che tra i propri principi e criteri direttivi, prevede anche di

“promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo”;

quindi, di

"promuovere [...]un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale;”

infine, di

“promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo.”

L'Autorità è certamente favorevole ai principi indicati nel testo appena citato. D'altra parte, lo stesso Ddl prevede che questa autorevole Commissione e la sua omologa della Camera dei Deputati

svolgano una funzione di stimolo, miglioramento e controllo sulle misure che il Governo riterrà di proporre nel dettaglio.

L'adozione di misure basate sui principi di cui discutiamo oggi, appare peraltro:

- simmetrica a quanto già sperimentato positivamente con la separazione tra la rete elettrica e l'operatore dominante, culminata nella costituzione dell'operatore indipendente, Terna, di cui Enel detiene ora solo il 5%;
- perfettamente congruente con le necessità nazionali ed europee; non in relazione a qualche astratto principio ideologico, ma alle fattuali carenze del Paese in termini di dotazione infrastrutturale ed apertura del mercato gas, pressoché immutata rispetto al momento in cui la liberalizzazione è stata avviata nel 2000, con il Decreto legislativo n. 164.

La dinamica della domanda nel nostro Paese ha seguito un incremento rapido e costante: dai 70,45 miliardi di mc del 2002 agli 86,17 del 2005, con un incremento del 22,5% e un tasso medio annuo di crescita superiore al 5%. In valore assoluto si tratta di oltre 15 miliardi di mc. Attualmente, la domanda è prevista in crescita annuale di circa il 3% fino al 2010.

Di contro, nello stesso periodo 2002-2005, la capacità di stoccaggio, essenziale per il funzionamento del nostro sistema, è cresciuta solo del 10,5% (in valori assoluti, per la modulazione, è passata da circa 6,3 miliardi di mc nel 2002 a circa 7,4 miliardi di mc nel 2005).

È quindi aumentata del 5% circa tra 2005 e 2006, ed è ulteriormente cresciuta negli ultimi mesi, sotto la spinta delle ultime "emergenze" invernali.

Questi recenti potenziamenti, ottenuti con misure celeri e senza lo sfruttamento di nuovi campi, danno il segno di come essi potessero essere attuati prima.

Gli incrementi citati restano, a tutt'oggi, comunque insufficienti rispetto al fabbisogno. Registriamo infatti una domanda di stoccaggio in eccesso, rispetto alla capacità disponibile, sin dal primo anno di liberalizzazione; quest'anno tale eccesso ha raggiunto circa i 2,5 miliardi di mc. A titolo di esempio, si consideri che il rapporto tra le disponibilità di stoccaggio di modulazione e la domanda è sceso dal 10% all'8,7% tra il 2002 e il 2005; tali dati, inoltre, non considerano l'esigenza di sviluppo della risorsa stoccaggio ai fini proconcorrenziali e per nuovi servizi necessari a creare maggiore liquidità nel mercato. Si noti infatti che già la settimana scorsa gli stoccaggi sono stati completamente riempiti, mentre il clima e il calendario avrebbero consentito di effettuare immissioni per capacità aggiuntive e quindi per poter disporre di più gas nel periodo critico invernale. Si tratta di limiti dovuti più alla mancanza di capacità ricettiva che alla carenza di fornitura di materia prima.

Va poi ricordato che lo stoccaggio non costituisce solo la riserva cui attingere per i consumi, ma anche lo strumento che "spinge" il gas in rete. Questa specifica capacità dello stoccaggio si definisce "di punta": la quantità di gas che il sistema è in grado di estrarre in un giorno. Ebbene, questa capacità "di punta", nel nostro Paese, è ferma dal 2002 a circa 250 milioni di metri cubi al giorno; ciò significa che, sebbene sia aumentata, grazie ad alcuni accorgimenti tecnici, la capacità complessiva del sistema stoccaggi, la potenzialità del sistema stesso di erogare gas per far fronte alle richieste di punta del consumo nazionale, è rimasta pressoché immutata negli ultimi anni.

Tale inerzia appare peraltro ingiustificata anche in considerazione dei risultati finanziari registrati negli ultimi anni da Stogit, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni, dei cui ricavi rappresenta solo lo 0,5%, circa. Si consideri, a titolo di esempio, che l'utile netto di Stogit, nel 2005, è stato di 121 milioni di euro (completamente distribuiti in dividendi), il rapporto tra utili e ricavi ha superato il 33%, mentre gli investimenti sono stati di soli 34 milioni (nel 2004 erano stati 22 milioni), addirittura inferiori agli ammortamenti, pari a 53 milioni di Euro.

Né vale a spiegare questa inerzia una ipotetica scarsa attenzione del Regolatore per lo sviluppo di tali infrastrutture. Sia dalla sua istituzione, l'Autorità ha anzi adottato soluzioni incentivanti e nel

periodo 2002-2004 la tariffa del servizio da nuove realizzazioni è stata addirittura libera. Oggi, oltre alla normale remunerazione del capitale investito (pari a circa 7 punti percentuali), l'Autorità riconosce un ulteriore 4% di remunerazione del capitale investito (per un totale, quindi, di una remunerazione dell'investimento pari a circa l'11%) per un periodo di otto anni nel caso di potenziamenti, mentre gli anni salgono a 16 per le nuove realizzazioni.

Se il problema degli stoccaggi è centrale nel gas (e paragonabile, nel settore elettrico, a quello di una capacità produttiva adeguatamente sovradimensionata rispetto alla domanda, condizione verso cui si sta andando), altrettanto significativa è la questione delle infrastrutture di trasporto.

Dal 2000 ad oggi è stato realizzato solo il gasdotto Greenstream dalla Libia, per un maggiore apporto pari a 8 miliardi di mc. I potenziamenti del TAG (dalla Russia via Austria per 6,5 miliardi di mc) e TTPC (dall'Algeria, per altri 6,5 miliardi di mc) sono in corso e dovrebbero essere operativi per il 2008. Si tratta di potenziamenti più volte rinviati dall'Eni e solo ora accelerati a fronte della "emergenza" ed a seguito di ripetuti solleciti da parte del Governo e dell'Autorità, formulati anche prima dei periodi emergenziali e quando l'Eni paventava una "bolla" di gas, giustificando così i propri differimenti e scoraggiando le iniziative di altri.

Da quanto già ricordato penso emerga con chiarezza come la nostra richiesta, più volte reiterata, di una separazione proprietaria della rete e degli stoccaggi dall'operatore dominante, non sia un estremismo teorico, ma una pragmatica ed urgente esigenza; la situazione sta dimostrando che senza una rete indipendente non si determina un clima di fiducia negli investitori e negli operatori utilizzatori, non si realizzano proattivamente infrastrutture, non si offre quel minimo sovradimensionamento di capacità infrastrutturale che, in qualunque mercato, è preconditione per la promozione di un adeguato eccesso d'offerta e di condizioni di concorrenza che favoriscano i consumatori.

Attualmente, oltre all'Italia, gli unici due Paesi maggiori della UE in cui le reti di trasporto sono di proprietà degli incumbent sono la Francia e la Germania (in quest'ultima, tuttavia, c'è comunque pluralità di operatori per il trasporto); in questi stessi Paesi dove la liberalizzazione dei mercati è in forte ritardo si registrano prezzi del gas tra i più alti. In Paesi come l'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo, l'Olanda, la Danimarca sono già state adottate soluzioni con reti di trasporto separate ed affidate a società indipendenti.

La "terziarizzazione" della rete era peraltro già stata individuata dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290, che fissava il termine per l'uscita di Eni da Snam Rete Gas al luglio 2007. Tale termine è stato poi posticipato al dicembre 2008 dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Inoltre, già nelle conclusioni dell'indagine congiunta raggiunte nel 2004 da questa Autorità assieme con l'Autorità Antitrust si legge: "La soluzione preferibile in un ottica di promozione della concorrenza sarebbe prevedere una separazione proprietaria completa tra le attività di vendita sul mercato nazionale e quelle di trasporto internazionale". E ancora "con riferimento al permanere di un assetto verticalmente integrato di Eni nelle fasi di trasporto nazionale e stoccaggio, oltre alla ricordata possibilità di influenzare l'esito della concorrenza sui mercati della vendita con comportamenti di tipo opportunistico difficilmente monitorabili, assume rilevanza il fatto che tale impresa possa gestire l'intera flessibilità del sistema gas nazionale (flessibilità dei contratti take or pay, flessibilità degli stoccaggi, flessibilità nell'uso della capacità di trasporto, gestione del Punto di Scambio Virtuale), oltre che a proprio vantaggio, anche a detrimento della concorrenza. Si auspica, pertanto, la cessione da parte di Eni delle quote di capitale sociale detenute in Snam Rete Gas e dell'intera partecipazione detenuta in Stogit. Esito di tale processo dovrebbe essere la creazione di un Independent System Operator (ISO) che detiene e gestisce le infrastrutture di trasporto e di stoccaggio. Questa misura sembra necessaria, inoltre, per superare i problemi regolatori e competitivi connessi alla verifica delle condotte delle attuali società (Snam Rete Gas e

Stogit) rispetto ai terzi, e per la corretta creazione di incentivi al potenziamento delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio.”

Proprio in questa direzione, dunque, sembra andare anche la parte centrale dell’

Art 1, comma 2, lettera l)

“Promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall’estero, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all’estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all’Unione europea.”

Peraltro, questo articolo tocca anche un’altra questione rilevante, quella promozione della concorrenza delle forniture dall’estero e le condizioni di reciprocità, anche con imprese non appartenenti alla UE.

Lo sviluppo di capacità e la diversificazione attraverso gasdotti, rigassificatori e stoccaggi, nonché la “terziarizzazione” delle infrastrutture, sono ovviamente condizioni necessarie ma non sufficienti al dispiegarsi di un eccesso di offerta adeguata alle attese dei consumatori; serve pure un’azione dei Governi (nazionali ed europeo) e degli operatori dell’energia per promuovere e attivare sorgenti e flussi di approvvigionamento internazionale di gas adeguatamente convenienti, affidabili e diversificati.

In questo senso ed in una situazione come quella attuale (prezzi elevati e instabili del petrolio; insufficienti investimenti in nuove infrastrutture; domanda crescente delle economie emergenti; tensioni politiche e sociali in alcuni paesi esportatori) ma anche di fronte ad un utilizzo “politico” delle risorse energetiche da parte di qualche paese fornitore, l’Europa dovrebbe parlare con una sola voce sullo scacchiere internazionale degli approvvigionamenti, perseguendo una politica comunitaria capace di far valere il peso di 450 milioni di consumatori.

Come ho già avuto modo di accennare nell’ultima “Relazione” al Parlamento e al Governo, sarebbe opportuno assicurare, a livello UE, accordi quadro ed opzioni di lungo periodo per l’approvvigionamento di idrocarburi, promuovendo anche contratti pluriennali a prezzi predeterminati in modo da garantire sicurezza degli approvvigionamenti, maggiore liquidità dei mercati e prezzi più stabili e contenuti. Grazie a questi accordi ed “opzioni” si potrebbe anche indurre le compagnie occidentali ad investire in aree politicamente più stabili e su giacimenti oggi considerati marginali. Tale politica potrà essere facilitata se la scala delle contrattazioni e degli investimenti passerà da una dimensione nazionale ad una europea.

Per realizzare questi grandi ma imprescindibili obiettivi occorre pure superare l’attuale stato di transizione, proseguire nel cammino verso l’apertura dei mercati e la realizzazione del mercato europeo dell’energia. Ciò richiede anche: una armonizzazione dei contesti operativi nazionali (normative energetiche, ambientali, fiscali, industriali, tecniche, ecc.) per offrire agli operativi condizioni di sviluppo e competizione sempre meno asimmetriche da paese a paese della stessa UE; condizioni di reciprocità ed apertura dei mercati che interessino anche aree limitrofe alla UE, nonché importanti paesi fornitori di risorse energetiche; un quadro regolatorio armonizzato, prevedibile e stabile nel tempo, che incoraggi investimenti su scala europea ed internazionale; una valorizzazione del Consiglio Europeo dei Regolatori, basato su una parallela armonizzazione dei ruoli, poteri e gradi di indipendenza delle varie autorità di regolazione nazionali.

D'altra parte, in assenza di un mercato europeo unico dell'energia, sufficientemente concorrenziale e aperto, gli Stati membri possono trovare facili alibi per seguire vie nazionali e rafforzare comportamenti neo-protezionistici. In questo senso, e come già detto circa gli operatori ed il loro sviluppo, sembra anche più opportuno mirare a "campioni europei" che sappiano competere sui mercati internazionali piuttosto che a "campioni" o "dominanti nazionali" che si attardino a difendere il loro mercato ed i loro privilegi domestici. Nella competizione globale, il ritorno alle vie nazionali porterebbe l'Europa ad una sicura sconfitta.

Art 1, comma 2, lettera e)

"Ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione"

È apprezzabile che nel Ddl si affronti la grande questione delle compensazioni territoriali. Sul tema, l'Autorità si era espressa già ai tempi della discussione della "legge 239/04". Attualmente, a favore dei territori sede di impianti di produzione di energia elettrica, è previsto il pagamento di una quota proporzionale all'energia prodotta; tale misura tende a essere percepita non come uno stimolo alla localizzazione di infrastrutture di cui il Paese ha essenziale bisogno, bensì come la compensazione per un danno subito dal territorio, compensazione i cui effetti, peraltro, non sono percepibili dai cittadini in maniera diretta.

È apprezzabile quindi la prospettiva in cui si muove il Ddl, di costruzione del consenso, per le infrastrutture energetiche e nel confronto con le Istituzioni Locali. Infatti il Ddl prevede, oltre alla certezza circa la qualità dell'informazione e del monitoraggio ambientali, anche ritorni percepibili direttamente dai cittadini – attraverso, ad esempio, sconti sul prodotto – e non solo compensazioni

Art. 1, comma 2, lettere h) e i)

- h) "promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;
- i) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

Il Ddl si propone di promuovere per entrambi i settori gas ed elettricità il raggiungimento di masse critiche significative per gli operatori, innalzando la qualità del servizio reso e potenziando la capacità di investire e innovare. L'Autorità si è già espressa su questi temi (in particolare per il settore della distribuzione gas) con una segnalazione, raccomandando che prevalgano scelte di lungo termine in grado di tutelare maggiormente i consumatori, senza ledere gli interessi degli enti locali.

In questo senso appare molto opportuna una definizione precisa della scala di valori, in base ai quali definire le gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas, che sia in grado di contemperare due principali esigenze: un sollecito conveniente prezzo finale per gli utenti, una seria strategia di investimenti ed efficientamenti sostenibili nel tempo.

Art. 1, comma 1 e Art. 1, comma 2, lettera d)

In essi si fa riferimento al riassetto dei soggetti e di alcuni strumenti operativi del settore energetico, prevedendo di

"... definire [...] gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale" e ancora di

“disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell’energia elettrica e del gas, anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza.

Il mercato dell’energia ha in effetti bisogno di una ridefinizione degli assetti e delle competenze di alcuni soggetti (società pubbliche ed enti pubblici) operanti nel settore energetico. In tale ambito rientrano le società Gestore del Sistema Elettrico, Gestore del Mercato e Acquirente Unico; le loro funzioni appaiono oggi bisognose di un aggiornamento, alla luce del completamento del processo di liberalizzazione e della riunificazione, tra proprietà e gestione, della rete elettrica di trasmissione nazionale. Occorrerà in particolare fare in modo che le missioni di tali aziende, che operano per finalità pubbliche a beneficio del mercato e quindi del consumatore elettrico, non siano viziate da improprie finalità finanziarie.

Circa quest’ultimo aspetto, opportunamente si esprime la citata lettera d) dell’art 1, comma 2, del Ddl, che prevede per la “borsa elettrica” l’atteso avvio del mercato dei prodotti derivati. Essi dovrebbero, a nostro avviso, rimanere legati alla “commodity” di riferimento (energia elettrica) e quindi gestiti dal GME sotto la vigilanza del Ministero di settore e del Regolatore.

#### Art. 5

Ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

L’intero art. 5 del Ddl riguarda un chiarimento e un adeguamento dei poteri dell’Autorità per facilitare il conseguimento degli obiettivi generali della politica di settore, indicati dal Parlamento e dal Governo (negli atti di programmazione macro-economica e negli atti di indirizzo, quale il DPEF).

L’Autorità, dunque, potrà sempre meglio contribuire a garantire la tutela dei clienti finali e promuovere la concorrenza; ciò anche mediante misure atte a promuovere condizioni di pari opportunità competitiva per ogni operatore di mercato.

Come ho già ricordato, il prossimo primo luglio ci troveremo di fronte a una scadenza estremamente importante per i cittadini consumatori dei settori energetici nazionali dell’energia elettrica e gas: la completa apertura dei mercati lato domanda in una situazione di concorrenza, lato offerta, non ancora soddisfacente. Perciò l’Autorità prende atto con molto favore dell’intendimento espresso nel Ddl per un chiarimento e perfezionamento del proprio ruolo, in parallelo ad un opportuno potenziamento dell’obbligo, per la stessa Autorità, di rendicontazione al Parlamento. A favore di questa previsione ci siamo espressi anche in passato, apprezzando con soddisfazione l’intendimento dei Presidenti del Senato e della Camera di sviluppare l’interlocuzione con le Autorità indipendenti, attraverso le Commissioni di competenza.

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 33

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 19 ottobre 2006*

---



# Il Presidente della Repubblica

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTA** la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

**VISTA** la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

**VISTO** il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

**VISTA** la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 25 comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del \_\_\_\_\_;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

## ARTICOLO 1 (Termini di efficacia)

1. L'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

“1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:

- 1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle centrali di committenza;
- 2) articolo 49, comma 10;
- 3) articolo 58;
- 4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.”

1-*ter*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.”

## ARTICOLO 2 (Disposizioni correttive)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 40, comma 4:

a) alla lettera c) sostituire le parole “comma 3, lettera c)” con le seguenti: “comma 3, lettera b)”;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente: “f-*bis*) le modalità per il coordinamento delle competenze in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”;

2) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.”;

3) all'articolo 122, comma 5:

a) nel primo periodo, le parole “I bandi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi”;

- b) nel terzo periodo dopo le parole “I bandi” inserire le seguenti: “e gli avvisi di cui al comma 3”;
- c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “nonché comma 7, terzo periodo.”;
- 4) all’articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: “nonché comma 7, terzo periodo.”;
- 5) all’articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: “Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38 dell’allegato tecnico XXI”.
- 6) all’articolo 184 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Le previsioni dei commi 2 e 3 si applicano fino all’entrata in vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, prevista ai sensi del comma 6, dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, a decorrere dai due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.”
- 7) all’art. 189, comma 3, settimo periodo le parole “aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiudicate con procedura di gara”
- 8) all’articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti”.

### ARTICOLO 3 (Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- 1) all’articolo 3, comma 7, le parole “ limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV” sono sostituite dalle parole “ limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV e di cui alla parte III”;
- 2) all’articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42”;
- 3) all’articolo 9, comma 2, le parole: “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)” sono soppresse;
- 4) all’articolo 26, comma 1, le parole “requisiti soggettivi” sono sostituite con le parole “requisiti di qualificazione”;
- 5) all’articolo 77, comma 5, le parole: “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)” sono soppresse;
- 6) all’articolo 89, comma 2, le parole “26, comma 2” sono sostituite con le parole “26, comma 3”;
- 7) all’art. 110, dopo la parola “proporzionalità”, sono inserite le parole “con la procedura di cui all’articolo 91, comma 2”;
- 8) all’art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- 9) all’art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola “integrato” è sostituita con le parole “di progettazione ed esecuzione”; la parola “unico” è soppressa;
- 10) all’articolo 194, comma 10, le parole “terminali di riclassificazione” sono sostituite dalle seguenti: “terminali di rigassificazione”

- 11) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall'autorità competente di uno Stato membro" sono sostituite con le parole "dall'autorità competente";
- 12) all'articolo 222, comma 2, le parole "dell'articolo 40" sono sostituite con le parole "dell'articolo 221";
- 13) all'articolo 252, comma 8, le parole: " il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e-" sono soppresse;
- 14) all'articolo 253, comma 15, sono soppresse le parole ";per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data";
- 15) all'articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite dalla seguente: "sentita";
- 16) all'art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa la parola "integrato".
- 17) all'art. 28 dell' Allegato XXI, le parole "art. 143, comma 11" sono sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
- 18) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministero delle infrastrutture" e, conseguentemente, la denominazione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministro delle infrastrutture".

#### ARTICOLO 4

*(Adeguamento a decisioni della Commissione europea)*

1. All'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera f) è soppressa.

#### ARTICOLO 5

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ARTICOLO 6

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all'articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 ed il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 gennaio 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0363/2006**

16.10.2006

## RELAZIONE

sui partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti  
pubblici e concessioni  
(2006/2043(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Barbara Weiler

Relatore per parere (\*): Werner Langen, commissione per i problemi  
economici e monetari

(\*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

**INDICE**

	<b>Pagina</b>
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento .....	2
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (*). 17	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO .....	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE.....	28
PROCEDURA.....	32
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento	

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sui partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni (2006/2043(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Libro verde della Commissione sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM(2004)0327),
  - visti il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 5, paragrafo 2, sul principio di sussidiarietà, e gli articoli da 43 a 49 sul diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi da essi derivati della trasparenza, della parità di trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento,
  - viste la direttive attualmente in vigore in materia di appalti pubblici,
  - vista la Carta europea dell'autonomia locale, approvata dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985,
  - visto l'articolo I-5 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0363/2006),
- A. considerando che nell'ultimo decennio in non pochi Stati membri dell'Unione europea sono stati creati numerosi partenariati pubblico-privati (PPP),
- B. considerando che mancano tuttora sia una definizione applicabile a livello europeo, sia disposizioni specifiche del diritto comunitario in vigore, che coprano tutte le varie forme di PPP,
- C. considerando che i PPP possono essere descritti come una forma di cooperazione a lungo termine disciplinata contrattualmente tra il settore pubblico e quello privato per l'espletamento di compiti pubblici, nel cui contesto le risorse richieste sono poste in gestione congiunta e i rischi legati ai progetti sono suddivisi in modo proporzionato sulla base delle competenze di gestione del rischio dei partner del progetto,
- D. considerando che sovente i PPP costituiscono strutture complesse da un punto di vista giuridico, finanziario e commerciale, in cui operano imprese private ed enti pubblici al fine di realizzare e gestire assieme progetti infrastrutturali o fornire servizi pubblici,
- E. considerando che sono per lo più le autorità locali e comunali a varare progetti di PPP; che

tuttavia si avverte anche la necessità di tali progetti a livello europeo, non da ultimo per realizzare le reti di trasporto transeuropee,

- F. considerando che i PPP non costituiscono un primo passo verso la privatizzazione di compiti pubblici,
- G. considerando che la finalità dei contratti PPP è quella di far beneficiare le collettività pubbliche delle capacità di concezione, costruzione e gestione delle imprese private come pure, se necessario, delle loro capacità finanziarie,
- H. considerando che la cooperazione tra le autorità pubbliche e l'industria può creare sinergie e avere effetti positivi in termini di interesse pubblico, consentire una gestione più efficace degli stanziamenti pubblici nonché, in periodi di scarsità di mezzi pubblici, fungere da alternativa alle privatizzazioni e contribuire alla modernizzazione amministrativa grazie all'applicazione di conoscenze e procedure dell'economia privata,
- I. considerando che i PPP sono sostanzialmente subordinati al campo di applicazione delle disposizioni del trattato in materia di mercato interno, segnatamente ai principi della trasparenza, della parità di trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento, nonché alle disposizioni di diritto comunitario secondario in materia di appalti pubblici,
- J. considerando la necessità di garantire agli investitori privati che le condizioni contrattuali non subiranno cambiamenti durante il periodo di validità,
- K. considerando che qualsiasi regime giuridico per i PPP deve rispettare il diritto delle autonomie comunali e regionali, ove tale diritto sia sancito dalla legislazione nazionale degli Stati membri,
- L. considerando che i PPP costituiscono un modo possibile per organizzare il compimento dei compiti del settore pubblico e che quest'ultimo anche in futuro deve conservare la facoltà di decidere se eseguire una funzione direttamente oppure tramite una propria impresa o con terzi del settore privato,
- M. considerando la necessità di sensibilizzare maggiormente i cittadini all'impatto dei PPP,

### **Osservazioni generali**

- 1. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia presentato il Libro verde sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, una relazione sulla consultazione pubblica sul Libro verde e una comunicazione su eventuali misure successive nel settore dei partenariati pubblico-privati (COM(2005)0569);
- 2. ritiene prematura una valutazione degli effetti delle direttive sugli appalti pubblici e pertanto si pronuncia contro un'apertura di queste direttive; si dichiara contrario alla creazione di un regime giuridico specifico per i PPP, ma ritiene necessaria un'iniziativa legislativa nel settore delle concessioni che rispetti i principi del mercato interno e i valori soglia e preveda regole semplici per le procedure di appalto nonché un chiarimento

nell'ambito dei partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI),

3. invita la Commissione a tener seriamente conto, nel disciplinare i futuri PPP e nel valutare l'impatto delle norme sulle concessioni, degli interessi delle amministrazioni autonome regionali avendo cura di coinvolgere rappresentanti degli interessi regionali e comunali nella predisposizione di future norme;
4. auspica termini transitori per i contratti in corso conclusi in buona fede a norma della legislazione nazionale, onde evitare incertezza giuridica;
5. respinge qualsiasi elusione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni;
6. ritiene fundamentalmente necessaria l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici nel momento in cui bisogna scegliere un partner privato; in caso di attribuzione parziale a un partner privato nel quadro di un PPPI, è applicabile la normativa sugli appalti pubblici se l'attribuzione comporta un rapporto reale e temporale con un appalto pubblico;
7. ritiene che la prestazione esterna di un servizio di interesse pubblico generale comporti per l'autorità aggiudicatrice la necessità di assegnare il contratto sulla base delle procedure di appalto pubblico;
8. ritiene che riconferire ai comuni compiti assolti in maniera soddisfacente facendo appello al settore privato non costituisca un'alternativa sensata a PPP consoni con i principi della concorrenza;
9. reputa che i comuni e le loro filiali dovrebbero poter derogare ai principi della concorrenza solo qualora stiano assolvendo compiti meramente locali senza alcun rapporto con il mercato interno;
10. sottolinea l'importanza della trasparenza, il cui rispetto dovrebbe essere ovvio nella gestione dei fondi pubblici, e che implica il diritto dei rappresentanti eletti di prendere visione del contratto e degli atti;
11. raccomanda agli Stati membri di predisporre meccanismi trasparenti a tutela degli interessi giuridici e finanziari degli investitori per l'intero periodo di validità del contratto;
12. ritiene che regole trasparenti in materia di aggiudicazione siano utili per promuovere, nell'interesse dei cittadini, una concorrenza effettiva e la prevenzione della corruzione;
13. sottolinea che l'espressione "conflitto di interessi" dovrebbe essere definita a livello UE, per permettere di conseguire una ripartizione del rischio equa e obiettiva;
14. raccomanda che l'attuazione dei PPP sia subordinata all'obbligo tassativo di rendiconto nei confronti dei cittadini, al fine di garantire sicurezza, efficienza e standard qualitativi;
15. raccomanda che gli Stati membri facilitino il lavoro del settore pubblico, migliorando la formazione dei responsabili decisionali con il compito di selezionare partner privati per i PPP;
16. si attende che gli Stati membri adottino misure per affrontare tempestivamente e con

sensibilità gli effetti sui dipendenti comunali e che siano promossi e rispettati accordi equi in materia di trasferimento dei dipendenti (sia del settore pubblico che di quello privato) e delle loro condizioni di impiego, in linea con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti<sup>1</sup>;

17. si attende che le autorità pubbliche degli Stati membri rispettino le disposizioni della direttiva 2001/23/CE;
18. si oppone alla creazione di un'agenzia europea per i PPP, ma auspica altre forme di scambio di esperienze sulle prassi migliori e peggiori, come la creazione di reti tra le autorità nazionali e regionali competenti per la gestione dei PPP;
19. incoraggia la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a mettere in comune le loro conoscenze e a diffonderle specialmente negli Stati membri in cui autorità pubbliche non hanno dimestichezza con i PPP;
20. sottolinea che l'esperienza acquisita con i PPP contribuisce a evitare il ripetersi di errori e il ricorso a metodologie inefficaci;
21. è contrario all'emanazione di una normativa sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di valore inferiore alle soglie previste;
22. chiede alla Commissione di adoperarsi, tramite il controllo sugli aiuti di Stato a livello comunitario, affinché la concessione di sovvenzioni non comporti discriminazioni tra gli operatori, siano essi pubblici, privati o misti;

### **PPP qualificabili come appalti pubblici**

23. condivide la posizione della Commissione secondo cui nell'assegnazione di appalti pubblici di lavori o di servizi la selezione e l'incarico del partner privato devono essere effettuati fondamentalmente nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici soltanto quando selezione e aggiudicazione coincidono;
24. ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici debbano scegliere tra la procedura aperta e la procedura ristretta;
25. ritiene che a fini di trasparenza la procedura negoziata vada limitata ai casi eccezionali previsti dalle pertinenti disposizioni delle direttive in materia di appalti;
26. auspica che a fini di flessibilità la procedura di aggiudicazione avvenga tramite un dialogo competitivo, qualora si tratti di un appalto con "complessità giuridica e finanziaria", e invita la Commissione a precisare la condizione di "complessità giuridica e finanziaria" nel senso che resti il maggior margine possibile di manovra negoziale; ritiene che si possa presumere la "complessità giuridica e finanziaria" in presenza di caratteristiche tipiche dei PPP quali il concetto di ciclo di vita e di trasferimento a lungo termine del rischio a

---

<sup>1</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

operatori privati; ritiene che nel contesto di una procedura di dialogo competitivo vada eliminato il rischio della divulgazione di informazioni riservate al di fuori della procedura;

### **PPP qualificabili come concessioni**

27. constata che la Commissione intende procedere a un intervento legislativo dopo aver eseguito una dettagliata valutazione d'impatto; ritiene che se la Commissione propone tale normativa, essa deve permettere alle autorità pubbliche, mediante procedure flessibili, trasparenti e non discriminatorie, di selezionare il partner migliore in base a criteri predefiniti;
28. si attende da un eventuale testo legislativo una definizione chiara delle concessioni in quanto distinte dagli appalti pubblici, nonché la fissazione di criteri di selezione obiettivamente verificabili;
29. ritiene che le concessioni debbano avere una durata limitata, che dipende tuttavia dalla durata di ammortamento dell'investimento privato, affinché i candidati non siano esclusi troppo a lungo dalla concorrenza; ritiene che la durata delle relazioni di partenariato debba essere definita in maniera tale che la libera concorrenza sia in linea di massima limitata solo se necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti, una remunerazione appropriata del capitale investito e il rifinanziamento di futuri investimenti;
30. ritiene che il principio della trasparenza imponga di pubblicare nel fascicolo di gara gli elementi alla base della fissazione della durata dell'appalto, affinché gli offerenti ne possano tener conto nell'elaborazione dell'offerta;
31. sostiene che un approccio unitario (schema del ciclo di vita) e una concorrenza fra gli offerenti in termini di innovazione migliora l'efficienza se, nella realizzazione comune dei progetti, i rischi sono ripartiti in maniera ottimale e se sono previsti capitolati funzionali delle prestazioni e meccanismi di pagamento altamente incentivanti;
32. chiede alla Commissione di trarre le conclusioni dall'esperienza acquisita con il dialogo competitivo, allo scopo di formulare raccomandazioni riguardo a una procedura di aggiudicazione adatta per le concessioni, dal momento che la flessibilità dei dialoghi competitivi risponde generalmente alla complessità delle concessioni, senza mettere in causa il rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della proporzionalità;
33. appoggia la Commissione nel voler verificare se occorra istituire regole unitarie per l'aggiudicazione di tutti i PPP su base contrattuale, a prescindere dal fatto che il PPP sia un appalto pubblico o una concessione;

### **PPP istituzionalizzati e attività interne**

34. plaude all'impegno della Commissione di intervenire nel campo dei PPP istituzionalizzati data la palese incertezza giuridica esistente;
35. prende atto della richiesta degli operatori di precisare l'applicazione della legislazione in materia di appalti alla costituzione di imprese miste nel contesto dell'aggiudicazione di un

appalto o di una concessione e invita la Commissione a fornire quanto prima i chiarimenti richiesti;

36. ritiene che non vadano ulteriormente estese le "attività interne" senza indizione di gara poiché in tal modo si dispensano taluni comparti dal rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza;
37. ritiene necessario, in considerazione dell'obbligo di trasparenza e del divieto di discriminazione, che la legislazione sugli appalti pubblici si applichi alla creazione di un PPPI qualora questa operazione presenti un rapporto reale e temporale con l'attribuzione di un appalto pubblico;
38. è consapevole, in considerazione di una giurisprudenza sempre più ampia in materia, dell'incertezza giuridica creatasi nell'applicazione dei criteri delle attività interne; pertanto invita la Commissione a definire, sulla base della giurisprudenza vigente della Corte di giustizia delle Comunità europee, criteri che stabiliscano un quadro di riferimento stabile per le scelte delle amministrazioni locali;
39. ritiene che un valore di soglia, comunque definito, per la partecipazione minima di un committente pubblico a una società il cui capitale è detenuto in comune con partner privati si tradurrebbe nella protezione permanente di talune partecipazioni e che ogni limite posto per la discussione risulta pertanto problematico;
40. ritiene che, se il primo bando di gara per la costituzione di un'impresa mista è risultato preciso e completo, non è necessario un ulteriore bando di gara;
41. chiede che venga definita con maggiore precisione la nozione di "controllo analogo" esercitato dall'autorità pubblica aggiudicatrice sul prestatore, segnatamente per quanto riguarda il caso in cui società di economia mista eseguono prestazioni, per conto e nel contesto di compiti dell'autorità pubblica organizzatrice, che sono principalmente finanziate o garantite da quest'ultima;

### **Cooperazione intercomunale**

42. si dichiara sostanzialmente favorevole, nell'interesse dell'autonomia organizzativa comunale e di un'amministrazione efficiente, a forme di cooperazione a livello comunale, anche per conseguire altre sinergie, purché ciò non comporti violazioni capaci di condurre a una chiusura del mercato;
43. reputa necessario che la Commissione chiarisca l'incertezza giuridica in materia di cooperazione intercomunale, emersa a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia;
44. condivide la posizione della Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-84/03 (Commissione/Spagna) secondo cui gli accordi di cooperazione tra enti locali non possono essere esclusi genericamente dalla normativa in materia di appalti mediante il ricorso a una forma giuridica del diritto nazionale; ritiene necessaria una delimitazione tra misure organizzative e/o amministrative e contratti di forniture tra organi amministrativi;

45. ritiene che i casi di cooperazione intercomunale debbano essere considerati irrilevanti in relazione al diritto sugli appalti pubblici quando:
- si tratta di una cooperazione fra autorità comunali,
  - i compiti, la cui realizzazione è stata affidata alle autorità comunali, devono essere considerati alla stregua di operazioni di ristrutturazione tecnica oppure nel caso in cui i diritti di sorveglianza detenuti dalle autorità locali interessate sono identici a quelli che esercitano sui propri servizi, e
  - le attività sono esercitate principalmente per conto delle autorità locali interessate;
46. respinge l'applicazione della legislazione in materia di appalti nei casi in cui i comuni intendono svolgere compiti nel loro territorio assieme ad altri comuni nell'ambito di una riorganizzazione amministrativa, senza offrire a terzi operanti sul mercato la fornitura dei servizi in questione;
47. rileva che la delega di competenze per compiti pubblici da parte di un ente pubblico a un altro ente non rientra nel campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti;
48. ritiene tuttavia necessaria l'applicazione della normativa sugli appalti quando i comuni offrono prestazioni sul mercato alla stregua di un'impresa privata nel contesto della cooperazione intercomunale o fanno eseguire compiti pubblici da imprese private o da altri comuni;

o

o o

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

## MOTIVAZIONE

### Considerazioni generali

Negli ultimi anni i PPP (partenariati pubblico-privati) stanno godendo di crescente popolarità in tutta Europa. I modelli tuttavia si differenziano notevolmente da uno Stato membro all'altro, a seconda del quadro normativo nazionale e dei settori in cui vengono conclusi i PPP. Benché al momento non esista alcuna definizione unitaria di PPP a livello europeo, il concetto descrive genericamente accordi tra organismi pubblici e il settore privato. Gli accordi si riferiscono a interventi sulle infrastrutture pubbliche oppure a servizi pubblici. I PPP, se utilizzati correttamente, consentono di norma una riduzione dei costi complessivi, una migliore ripartizione dei rischi, un'esecuzione più rapida delle attività e dei servizi pubblici, una migliore qualità e, in conclusione, maggiori risparmi.

A una più attenta osservazione appare evidente che esistono gradi di sviluppo piuttosto diversi dei PPP all'interno dell'Unione europea. In linea di massima si possono distinguere tre gruppi di Stati membri: un gruppo di testa, composto da Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda e Italia, un gruppo intermedio e infine un ultimo gruppo che riunisce Stati con un'esperienza limitata nel settore. A causa delle loro peculiarità economiche e politiche, gli Stati dell'Europa centrale e orientale costituiscono un gruppo a parte. In quest'ultima regione infatti i PPP rivestono un ruolo particolarmente importante nella creazione di un'infrastruttura moderna. Il gruppo di testa sopra citato è composto da Stati che si distinguono grazie a una vasta esperienza in diversi campi: dagli interventi sulle infrastrutture pubbliche nel settore strade e ferrovie ai progetti relativi al sistema sanitario, all'istruzione e alle carceri. Inoltre tali Stati spesso hanno già un'idea chiara dei vantaggi e degli svantaggi connessi a progetti che coinvolgono i PPP nei singoli settori. Non è raro inoltre che esistano leggi speciali a livello nazionale o regionale e che siano stati sviluppati metodi di valutazione mirati alla misurazione dei risultati ottenuti. Altri Stati, come l'Irlanda, hanno predisposto propri servizi amministrativi allo scopo di sviluppare in modo centralizzato una «competenza sui PPP».

In particolar modo dalle esperienze fatte nel Regno Unito, che può essere definito uno «Stato pioniere» in materia di utilizzo dei PPP, ma anche da quanto sperimentato da altri Stati, è possibile, in via temporanea, trarre le conclusioni di seguito riportate.

- Alcuni settori appaiono più adatti di altri all'utilizzo di modelli di PPP. Di norma i progetti infrastrutturali nel settore strade e ferrovie hanno prodotto un valore aggiunto misurabile. Rimane da vedere se sarà possibile ottenere risultati simili anche nei campi della sanità e dell'istruzione, nonché in altri ambiti. Poiché tali contratti sono stati stipulati soltanto di recente, non è ancora possibile eseguire una valutazione conclusiva. Gli ambiti soggetti a rapidi mutamenti tecnologici, come il settore IT, non sembrano molto adatti alle operazioni di PPP. Infine è quasi impossibile stabilire standard qualitativi attendibili per un periodo di tempo più lungo senza ostacolare possibili innovazioni e il miglioramento della qualità dei servizi.
- Risulta fondamentale la scelta di parametri adeguati per misurare il rapporto costi-benefici di un'operazione di PPP.

- Appare evidente che le operazioni di PPP spesso si dimostrano superiori al classico contratto d'appalto nella fase di programmazione e di costruzione, tuttavia alcune presentano difficoltà serie in fase di gestione.
- Sono necessari strumenti migliori, in grado di garantire una verifica efficace e di influire sui risultati del settore privato. Fanno parte di tali strumenti sanzioni credibili, per esempio clausole relative a una riduzione dei pagamenti oppure a una revoca del contratto.
- Infine giocano un ruolo chiave per lo sviluppo e il successo dei PPP le posizioni politiche nazionali e le competenze già esistenti. La creazione di uffici specializzati all'interno delle amministrazioni pubbliche e il miglioramento delle competenze gestionali nel settore sia pubblico sia privato porteranno probabilmente a ottenere risultati migliori in futuro. In molti casi sarà indispensabile un cambiamento di mentalità all'interno della pubblica amministrazione.

In conclusione è necessario osservare che i PPP non sono una panacea per ogni problema. Sono difficili da programmare, da realizzare e da gestire. Necessitano di molto tempo per produrre risultati visibili. Ancora più indispensabile appare quindi una minuziosa verifica preventiva per stabilire se il potere pubblico debba aderire a un PPP ed eventualmente in che modo lo debba organizzare. I governi dovrebbero concentrarsi in primo luogo sul miglioramento delle loro capacità amministrative e dei metodi di valutazione, invece di estendere l'utilizzo dei PPP ad altri settori. Si dovrebbe garantire che i rischi legati al PPP vengano presi in carico dalla parte che è in grado di gestirli nel modo migliore e che i vantaggi ottenibili dal coinvolgimento del settore privato siano sfruttati efficacemente. Senza tale garanzia il settore pubblico corre il rischio di realizzare operazioni di PPP partendo da presupposti sbagliati, ottenendo per esempio un miglioramento a breve termine della situazione di bilancio a spese della solidità finanziaria nel lungo termine.

Per quanto riguarda il quadro regolamentare attuale dei PPP è da notare che non esistono norme speciali di diritto europeo applicabili né alla scelta del partner privato né alla fase di implementazione. Per la scelta del partner sono validi i principi generali del trattato CE, nonché le direttive vigenti in materia di appalti pubblici. Secondo quanto stabilito dal trattato, tutti i contratti tramite i quali una struttura pubblica assegna un appalto devono rispettare i principi di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ai sensi degli articoli 43- 49 del trattato stesso. Quindi i contratti di PPP devono adeguarsi ai requisiti di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e mutuo riconoscimento. Inoltre i contratti di PPP qualificabili come appalti pubblici sono soggetti all'applicazione delle direttive generali in materia. Per le concessioni di lavori pubblici sono valide alcune disposizioni speciali, mentre le concessioni di servizi finora non risultano regolate dal diritto comunitario derivato. Per quanto concerne l'implementazione dei PPP è valida la legislazione nazionale, che deve essere conforme alle norme di rango superiore del trattato CE.

Di fronte alla mancanza di un quadro normativo unitario per i PPP a livello europeo e all'eterogeneità delle legislazioni nazionali è lecito domandarsi se non siano necessarie norme unitarie per garantire trasparenza e un'effettiva concorrenza tra gli operatori. Nel corso della consultazione che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde, una piccola maggioranza di operatori si è dichiarata contraria all'ipotesi di una normativa orizzontale per i PPP, sostenendo tuttavia iniziative su concessioni, IPPP e attività interne. Non è stato raggiunto alcun accordo quanto alla forma di eventuali iniziative, ovvero sulla natura

legislativa o non legislativa delle misure da prendere.

I PPP rappresentano sostanzialmente una forma di appalto pubblico. Ciononostante, soprattutto a causa dello sviluppo della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, si è creata una situazione di incertezza giuridica che necessita di una regolamentazione. Inoltre rimane da valutare scrupolosamente in quali casi sia possibile unificare le normative senza cancellare differenze importanti. In linea di principio la procedura legislativa dovrebbe essere affrontata con cautela poiché i PPP sono spesso accordi estremamente complessi, la cui convenienza può mantenersi inalterata soltanto nel quadro di una normativa flessibile.

A livello normativo la posizione da sostenere è chiara: in ogni situazione in cui ci sia da scegliere un partner privato, deve essere garantita la piena trasparenza della procedura. L'esigenza di trasparenza e di una concorrenza leale tra gli operatori trova una motivazione anche negli interessi di tipo sostanzialmente differente che muovono il settore privato e il potere pubblico. Diverso è invece il caso della collaborazione intercomunale, espressione della sovranità comunale. Poiché il problema appare diverso a seconda dell'ambito tematico, i PPP vengono trattati in appresso in maniera distinta.

### **PPP qualificabili come appalti pubblici**

Nel caso di PPP qualificabili come appalti pubblici, la questione principale riguarda la procedura di aggiudicazione degli appalti.

Il dialogo competitivo aggiunge una nuova procedura di aggiudicazione alle procedure classiche di tipo aperto, ristretto e negoziato nel caso degli appalti che superano una certa soglia. Tale procedura unisce elementi delle gare d'appalto a elementi della procedura negoziata. È sussidiaria rispetto alle procedure aperte e ristrette, ma prioritaria rispetto alla procedura negoziata. Nel dialogo competitivo gli Stati membri possono ricorrere all'appalto pubblico per contratti d'appalto particolarmente complessi. Una definizione più dettagliata del concetto di appalti particolarmente complessi fa sorgere le prime difficoltà. Tale particolare complessità dovrebbe sussistere nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice:

- non sia oggettivamente in grado di definire i mezzi atti a realizzare i suoi obiettivi e a soddisfare le sue esigenze e /o
- non sia oggettivamente in grado di definire le soluzioni giuridiche e / o finanziarie di un progetto.

A questo punto occorre chiedersi se i progetti di PPP debbano includere sempre la caratteristica della particolare complessità. A tale proposito è necessario chiarire che i PPP sono spesso particolarmente complessi, ma non sempre presentano tale caratteristica. Il grado di complessità è da valutare in base al singolo caso. Di volta in volta si stabilirà se, in linea di principio, la procedura del dialogo competitivo per un appalto pubblico relativo a un PPP sia da preferire perché unisce i vantaggi della procedura ristretta e della procedura negoziata. Grazie alla sua flessibilità, il dialogo competitivo consente l'elaborazione di soluzioni ottimali in situazioni di forte pressione concorrenziale. Gli svantaggi, ovvero la complessità e le forti spese che devono sostenere tutti i soggetti interessati, sono tuttavia riequilibrati dalla maggiore trasparenza che offre questa possibilità rispetto alla procedura negoziata, riducendo

quindi il pericolo di una condotta contraria alla concorrenza. Per semplificare l'utilizzo della procedura, la Commissione dovrebbe specificare il concetto di «complessità giuridica e finanziaria».

### **PPP qualificabili come concessioni**

Uno dei punti più controversi della discussione attuale sui PPP verte sull'opportunità di creare una regolamentazione a livello comunitario per le concessioni di servizi; inoltre, in caso di decisione favorevole, occorrerà stabilire se tale regolamentazione debba essere separata oppure riunita a quella concernente gli appalti pubblici. Già alcuni anni fa la Commissione ha pubblicato una comunicazione interpretativa sulle «concessioni del diritto comunitario». Sulla base di quanto emerso dalla consultazione, la Commissione ha deciso di eseguire dapprima una valutazione d'impatto; in seguito deciderà se rendere pubblica un'altra comunicazione interpretativa oppure una proposta di direttiva. Questa maniera di procedere viene accolta con favore.

Il fatto che in questo settore non esista alcun obbligo di coordinamento delle disposizioni legislative e che pochissimi Stati membri siano disposti a definire norme per le concessioni di servizi, si oppone a un'apertura dei mercati coinvolti a livello comunitario. Tale situazione non cela soltanto il pericolo di una perdita di concorrenza, ma determina anche una grande incertezza giuridica, causata in primo luogo dalle difficoltà di delimitazione poiché, in caso di PPP complessi, non è sempre facile distinguere tra concessioni di servizi e appalti di servizi.

Il vantaggio determinante di una regolamentazione legislativa della procedura di aggiudicazione per le concessioni è da ricercarsi nella certezza del diritto in tutta Europa. E certezza del diritto significa sicurezza negli investimenti, che a sua volta influisce positivamente sulla concorrenza. Una regolamentazione delle concessioni dovrebbe definire una procedura di aggiudicazione concreta che tenga conto delle peculiarità di questa forma giuridica. Essa dovrebbe chiarire che le amministrazioni pubbliche non possono rilasciare concessioni a un'impresa senza prima aver completato una procedura di selezione concorrenziale. Di norma un regime di concorrenza porta – proprio secondo la definizione dei contribuenti – a prezzi più bassi per la stessa qualità dei servizi, se non addirittura a una qualità migliore. Tuttavia, fino a quando non verrà approvata una regolamentazione legislativa, permane il sospetto che le concessioni di servizi servano come «via d'uscita per sfuggire alla normativa comunitaria».

### **PPP istituzionalizzati (IPPP) e attività interne**

Gli IPPP sono «entità» create da partner pubblici e privati. Il compito di tali entità è di mettere a disposizione o di fornire un servizio a favore del pubblico, generalmente servizi di interesse generale. I PPP istituzionalizzati possono essere realizzati tramite la fondazione *ex novo* di una società a capitale misto oppure attraverso l'assunzione di controllo di una società precedentemente pubblica da parte di un soggetto privato, per esempio in seguito al cambiamento di compartecipazione.

Sorge in questo caso il dubbio se considerare entrambi i procedimenti, fondazione *ex novo* e cambiamento di compartecipazione, giuridicamente rilevanti per quanto riguarda l'applicazione della normativa sugli appalti. Secondo il parere della Commissione, il partner privato di questa impresa deve essere scelto tenendo conto dei relativi compiti e secondo

modalità trasparenti, non discriminatorie e dipendenti dalla forma concreta dell'appalto ai sensi delle direttive in materia oppure del trattato CE. Dal parere della Commissione consegue che soltanto una scelta del partner privato compiuta sulla base di criteri oggettivi può garantire una concorrenza leale. Una volta che il partner privato della società a capitale misto è stato scelto, ulteriori bandi di gara per l'appalto diventano soltanto un'inutile spesa burocratica. Quindi sarebbe da evitare la pubblicazione di un doppio bando di gara.

Nell'ambito appena descritto ricade anche il problema di stabilire se l'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a una società a capitale misto renda indispensabile una procedura di gara (cosiddetta problematica «in house»). I criteri guida sono stati stabiliti dalle sentenze «Teckal» e «Stadt Halle», emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Secondo la giurisprudenza Teckal, la partecipazione delle autorità appaltanti a un'entità a capitale misto non giustifica alcuna eccezione rispetto ai principi fondamentali che regolano le aggiudicazioni di appalti. L'elemento determinante è l'aggiudicazione a una persona giuridicamente distinta. Viene quindi riconosciuta un'eccezione alla normativa comunitaria in materia, ma soltanto qualora l'ente locale eserciti sulla società a capitale misto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e qualora questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente locale che la controlla. I due criteri devono essere soddisfatti entrambi affinché vi sia equiparazione con le unità interne dell'ente aggiudicatore. Un ulteriore chiarimento è stato fornito dalla sentenza Stadt Halle. La Corte di giustizia ha deciso «che un ente aggiudicatore pubblico può assegnare un incarico a un'impresa che gli appartiene senza vincolo di rispetto della normativa sugli appalti soltanto se possiede il 100% del capitale dell'impresa», quindi se non esiste neppure una minima partecipazione privata nell'impresa. Secondo il parere della Corte di giustizia, soltanto in questa situazione l'ente aggiudicatore esercita sull'impresa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Questa sentenza è da accogliere favorevolmente per due motivi: in primo luogo l'investimento di capitale privato in un'impresa si basa su considerazioni che dipendono da interessi privati e perseguono quindi obiettivi diversi dal pubblico interesse. Secondariamente l'aggiudicazione di un appalto pubblico a una società a capitale misto senza pubblicazione della gara d'appalto danneggerebbe i principi della concorrenza leale e della parità di trattamento dei soggetti interessati. Una tale procedura procurerebbe un vantaggio nei confronti dei suoi concorrenti al soggetto privato che detiene una partecipazione nella società a capitale misto.

### **Collaborazione intercomunale**

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005 (Commissione / Spagna), in linea di principio gli accordi di cooperazione tra enti non possono essere esclusi dalla normativa sugli appalti mediante una forma giuridica nazionale. La normativa sugli appalti si applica sempre, ogni qual volta due soggetti dotati di personalità giuridiche distinte concludono un contratto a titolo oneroso. Non ha importanza quindi lo status della persona giuridica coinvolta; si può trattare anche di enti locali. La sentenza ha aperto un dibattito tra i comuni d'Europa per stabilire se, e secondo quali modalità, le collaborazioni intercomunali sono soggette alla normativa sugli appalti.

Una risposta a questa domanda va ricercata nella descrizione di collettività. Caratteristico

dell'ordinamento giuridico della collettività in Europa e negli Stati membri è la distinzione tra Stato e società. Mentre la società, a cui appartiene anche l'ambito dell'economia, è caratterizzata da libertà, autonomia privata e mercato, lo Stato con le sue suddivisioni è da intendere come unità decisionale o di potere organizzata. La particolarità di uno Stato organizzato in modo federale è che le sue suddivisioni statali possiedono una propria personalità giuridica che le distingue dallo Stato nel suo complesso. Secondo la distinzione tra Stato e società esse rimangono però parte dell'ordinamento politico. Le norme relative alle collaborazioni delle singole autorità pubbliche, in quanto contratti di diritto pubblico, sono parte integrante dell'organizzazione amministrativa e sono quindi da distinguere rigorosamente dai cosiddetti contratti subordinati tra amministrazione e cittadini.

Pertanto la collaborazione intercomunale è sostanzialmente un accordo sulle competenze all'interno dell'organizzazione amministrativa di uno Stato membro. Si verifica, come afferma la Commissione, «un riordinamento interno di poteri pubblici». Si tratta quindi di assegnazioni di mansioni tra comuni, ovvero di provvedimenti organizzativi interni allo Stato, e non di procedure di affidamento a terzi. Una mansione viene affidata a un altro organismo all'interno dello Stato. Conformemente al principio dell'attribuzione delle competenze, in questo settore la UE non possiede alcuna competenza. Secondo il principio dell'autonomia organizzativa e procedurale in uso, l'organizzazione amministrativa nazionale è sottratta alla competenza dell'UE, il che è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Qualora una riorganizzazione nell'esecuzione dei compiti all'interno dell'organizzazione complessiva dello Stato venisse considerata come effettivamente soggetta alla normativa sugli appalti, ciò equivarrebbe a un obbligo indiretto di privatizzazione. Tuttavia questo non è auspicabile, poiché lo Stato deve rimanere fundamentalmente libero di decidere se fornire esso stesso i servizi oppure affidare l'incarico a un soggetto terzo presente sul mercato. Inoltre, tale concezione sarebbe in contrasto con l'articolo 295 del TCE, secondo cui il regime di proprietà degli Stati membri non può essere modificato dal trattato.

Il diritto alla sovranità comunale è garantito a livello sia nazionale sia europeo. Dal punto di vista dell'Europa emerge da un lato dalle riflessioni sul principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del TCE e dall'altro dagli articoli 2 e 4 della Carta europea delle autonomie locali. Anche il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa riconosce esplicitamente le autonomie locali e regionali, nonché le strutture giuridico-organizzative statali a esse connesse: all'articolo I-5 si afferma che l'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale *compreso il sistema delle autonomie regionali e locali*.

Naturalmente ogni accordo tra autorità pubbliche non può essere esonerato *per se* dal rispettare la normativa sugli appalti. Piuttosto appare necessaria una distinzione tra provvedimenti puramente organizzativo-amministrativi e contratti di fornitura tra soggetti gestori. Questi ultimi devono essere soggetti alla normativa sugli appalti.

Anche la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 gennaio 2005 sugli accordi di collaborazione in Spagna non porta a un'interpretazione diversa, ma indica soltanto che gli accordi all'interno dell'organizzazione dello Stato non possono essere esclusi in blocco e in quanto tali dalla normativa sugli appalti.

Sulla base di questa interpretazione la Commissione dovrebbe elaborare i criteri necessari per

porre fine all'attuale situazione di incertezza giuridica.

4.10.2006

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (\*)**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sui partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni

2006/2043(INI)

Relatore per parere (\*): Werner Langen

(\*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che nell'ultimo decennio in non pochi Stati membri dell'Unione europea sono state registrate varie PPP,
- B. considerando che, nell'ambito di tale forma di cooperazione e tenuto conto dei molteplici vincoli finanziari e di altra natura, l'economia privata, mettendo a disposizione il suo know-how tecnico, i suoi metodi commerciali nonché risorse finanziarie per assolvere compiti di servizio pubblico, è in grado di far sì che anche in periodi di ristrettezze di bilancio sia possibile prestare servizi di elevata qualità a prezzi attraenti mettendo, nel contempo, i poteri pubblici in grado di assolvere con efficienza i loro compiti fondamentali,
- C. considerando che sono per lo più le autorità locali e comunali a varare progetti di PPP e che, nel contempo, si avverte l'esigenza di agire a livello europeo, non da ultimo per realizzare le reti di trasporto transeuropee,
- D. considerando che sarebbe opportuno vagliare, caso per caso, se da una PPP possano scaturire ulteriori vantaggi rispetto ad altre metodologie quali, per esempio, la tradizionale aggiudicazione di un appalto pubblico e/o la prestazione di un servizio da parte dell'autorità pubblica,

- E. considerando che non esiste alcuna definizione comunitaria uniforme delle PPP, pur essendo comparabili i tratti caratteristici dei progetti di PPP,
- F. considerando che, a norma della disposizioni dell'articolo 3 del trattato, l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nonché la libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi rappresentano i principi generali della legislazione comunitaria applicabili alle PPP nel contesto del mercato interno europeo,
- G. considerando che l'articolo 86 del trattato prevede che i servizi di interesse economico generale devono essere forniti in conformità con le norme CE sulla concorrenza che sono alla base del mercato interno, ove l'applicazione di tali norme non osti all'esercizio dei particolari compiti delle imprese incaricate della gestione di detti servizi,
- H. considerando che il principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato conferisce agli enti locali e agli Stati membri la responsabilità di definire e finanziare i servizi di interesse economico generale,
- I. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito, in varie sentenze, chiare condizioni per la forma delle PPP senza indizione di gara; considerando la proliferazione dei contenziosi portati dinnanzi alla Corte di giustizia in materia di assegnazione di contratti di servizi, la quale ha la sua origine nell'imprecisione giuridica concernente i concetti di "operazioni interne" ("in house"), appalti di lavori pubblici e servizi nonché concessioni tipologicamente varie,
- J. considerando che in taluni nuovi Stati membri la formula PPP è scelta per cercare di dissimulare l'aumento del debito pubblico, ossia di uno dei parametri di Maastricht; esprime preoccupazione perché in tali casi la compensazione delle perdite provocate dal basso potere d'acquisto interno per gli investitori privati può comportare un tasso di restituzione maggiore di quello normalmente applicato ai crediti garantiti dallo Stato per l'allestimento delle stesse strutture;
- K. considerando le imprecisioni ricorrenti nella giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione allo statuto giuridico dei consorzi intercomunali e delle attività da loro controllate, sia in veste di amministrazione aggiudicatrice diretta, sia in veste di prestatore di servizi agli enti locali che li costituiscono,
- L. considerando le incertezze giuridiche delle PPP istituzionali per quanto riguarda i principi generali della legislazione comunitaria,
  - 1. plaude alla presentazione del Libro Verde sulla regolazione di concessioni e PPP istituzionalizzate nonché alla comunicazione della Commissione corredata da proposte concrete, frutto di una pubblica consultazione;
  - 2. condivide la distinzione operativa proposta dalla Commissione tra PPP contrattuali e PPP istituzionalizzate;
  - 3. appoggia la proposta della Commissione e dell'UE finalizzata ad un'iniziativa legislativa sull'aggiudicazione di concessioni previa valutazione d'impatto, in quanto introduce una

delimitazione chiara tra concessioni e appalti pubblici;

4. muove dal presupposto che si addiverrà ad una disciplina atta a potenziare gli attuali incentivi per le PPP, con riguardo al diritto di godimento di opere o servizi, ai rischi correlati nonché all'affidabile ricorso al capitale privato;
5. invita la Commissione a presentare, entro il 2006, chiarimenti d'ordine giuridico sulle PPP istituzionalizzate, conformemente all'articolo 251 del trattato, in modo da stabilire le modalità di applicazione delle norme UE al momento di selezionare i partner del settore privato;
6. ritiene che detti chiarimenti giuridici sulle PPP istituzionali dovranno precisare la procedura di selezione unica, trasparente e non discriminatoria da seguire per creare una PPP istituzionale e assegnarle i propri compiti;
7. ritiene che, nella comunicazione della Commissione la nuova procedura del dialogo concorrenziale andrebbe chiarita in termini di modalità di protezione della proprietà intellettuale, e ciò al fine di garantire la libertà di concorrenza;
8. è contrario ad apposite discipline per le aggiudicazioni al di sotto del valore di soglia poiché ciò rientra nella sfera di competenza degli Stati membri ed anche in futuro dovrebbe essere disciplinato nell'ambito delle loro giurisdizioni;
9. chiede un chiarimento dello statuto giuridico dei consorzi intercomunali nell'ambito della legislazione comunitaria, nel quadro delle iniziative legislative sulle PPP istituzionali e le PPP contrattuali, onde conferire loro gli stessi poteri di aggiudicazione delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro competenze delegate e permettere agli enti locali che le costituiscono di avvalersi dei loro servizi alle stesse condizioni applicate ai propri servizi;
10. sollecita chiare norme per i consorzi comunali qualora essi assolvano in comune esclusivamente i compiti loro spettanti a un livello locale rigorosamente delimitato;
11. ritiene che non vadano ulteriormente estese le "operazioni interne" senza indizione di gara poiché in tal modo si sottraggono taluni comparti al mercato ed alla concorrenza;
12. ritiene opportuno integrare nel diritto derivato le due condizioni stabilite dalla giurisprudenza ormai costante della Corte di giustizia per definire le operazioni interne, precisamente che il controllo esercitato sul prestatore da parte dell'autorità pubblica aggiudicatrice sia analogo a quello che quest'ultima esercita sui propri servizi e che essa esegua la quota essenziale delle sue attività nel territorio dell'autorità pubblica aggiudicatrice;
13. chiede che venga definita con maggiore precisione la nozione di "controllo analogo" esercitato dell'autorità pubblica aggiudicatrice sul prestatore, segnatamente per quanto riguarda il caso in cui società dell'economia mista eseguono prestazioni per conto e nel contesto di compiti dell'autorità pubblica aggiudicatrice, finanziate principalmente o garantite da essa;
14. approva, in linea con il metodo di coordinamento aperto e lo scambio delle prassi migliori,

l'insediamento di un'ulteriore Agenzia europea, preposta alle PPP europee per promuovere lo scambio di esperienze;

15. si compiace del fatto che, in analogia alle strutture esistenti e in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti, la Commissione abbia istituito un centro europeo specializzato in materia di PPP;
16. ritiene che detto centro debba avere il compito di effettuare regolari valutazioni dei progressi e dei risultati conseguiti con progetti PPP, di diffondere in tutte le lingue ufficiali dell'UE conoscenze specialistiche sulle prassi più proficue in materia di avvio delle attività PPP in vari settori e di divulgare le informazioni comunicate alle istituzioni dell'UE, il che potrebbe risultare utile agli Stati membri e agli enti territoriali regionali e locali;
17. è convinto, previa disamina, che un valore di soglia per una partecipazione minima di un committente pubblico ad una società comune con privati consente protezioni durature e pertanto ogni limite negoziato risulta problematico;
18. ritiene che la prestazione esterna di un servizio di interesse pubblico generale comporti per l'autorità aggiudicatrice la necessità di aggiudicare la prestazione sulla base della procedura di appalto pubblico;
19. raccomanda che le società dell'economia mista siano tenute a bandire un appalto per la selezione di un partner privato sulla base di un bando di gara soltanto se i partner privati eseguono prestazioni per conto e nel quadro dei compiti dell'autorità aggiudicatrice che le controlla, le finanzia o garantisce la parte essenziale dell'esecuzione di dette prestazioni;
20. respinge qualsiasi elusione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni;
21. rileva, in tale contesto e ai fini di eventuali recuperi di efficienza grazie al ricorso a nuovi operatori e a nuove modalità di fornitura di servizi di interesse pubblico generale, quanto sia urgente una maggiore certezza giuridica per le diverse forme di organizzazioni intercomunali (cooperazione intercomunale, prestazione diretta nel quadro di aggiudicazioni interne, partnership pubblico-private, assegnazione di concessioni), e ciò al fine di chiarire il campo di applicazione della legislazione UE in materia di concorrenza, aggiudicazione di appalti e sussidi statali nonché di introdurre criteri generali in tutta l'UE;
22. reputa distorsiva della concorrenza una decorrenza delle concessioni eccessivamente lunga, ferma restando la necessità di garantire l'ammortamento e un ritorno ragionevole degli investimenti privati, pena la mancanza di qualsiasi incentivo per le PPP;
23. ritiene che riconferire ai comuni compiti assolti con partecipazione privata non costituisca alcuna sensata alternativa a PPP consone con le esigenze di concorrenza;
24. plaude alla possibilità offerta ai servizi comunali e locali di scegliere fra due alternative, essendo inteso che appalti e concessioni senza indizione di gara sono possibili solo allorquando le imprese pubbliche sono l'emanazione pressoché esclusiva di tali servizi, sono direttamente controllate dal suo associato pubblico e circoscrivono la loro attività, in ambito esclusivamente locale e senza alcun rapporto con il mercato interno, alla specifica

competenza pubblica;

25. reputa opportuno che i comuni e le loro filiali possano essere esentati dall'obbligo di rispettare i principi della concorrenza solo qualora assolvano compiti meramente locali senza alcun riferimento al mercato interno;
26. raccomanda tuttavia che venga fatto obbligo di indire una gara per le "operazioni interne" quando queste sono effettuate da filiali indipendenti o che trattino con terzi.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni		
<b>Riferimenti</b>	2006/2043(INI)]		
<b>Commissione competente per il merito</b>	IMCO		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 16.2.2006		
<b>Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula</b>	16.2.2006		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Werner Langen 21.9.2004		
<b>Relatore per parere sostituito</b>			
<b>Esame in commissione</b>	20.6.2006	4.9.2006	2.10.2006
<b>Approvazione</b>	3.10.2006		
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                   34 - :                   1 0 :                   2		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Lars Wohlin		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Satu Hassi, Sergej Kozlík, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Sérgio Marques, Gilles Savary, Andreas Schwab		
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>			
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	...		

31.8.2006

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sui partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni  
(2006/2043(INI))

Relatore per parere: Paolo Costa

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando la necessità strategica di adeguamento infrastrutturale dell'Unione con particolare riferimento alle infrastrutture e ai servizi di trasporto e logistica – da quelli a rete di grande scala come le Ten-T a quelli puntuali come porti e aeroporti, piattaforme logistiche e d'interscambio modale, a quelli legati al trasporto urbano (parcheggi, ferrovie locali, tramvie, metropolitane, autobus e servizi di trasporto pubblico locale) – che, per l'enorme dimensione finanziaria, producono una pressione crescente sui bilanci degli Stati membri,
- B. considerando, ad esempio, l'enorme fabbisogno finanziario - oltre le risorse proprie della Comunità - per i progetti infrastrutturali TEN-T dei prossimi anni, stimato in 600 miliardi di euro da qui al 2020 (225 miliardi di euro solo per i 30 progetti prioritari, di cui 140 miliardi di euro nel periodo 2007-2013), fabbisogno che non può essere coperto se non ricorrendo a una pluralità di fonti facenti capo a numerosi soggetti sia pubblici sia privati e attivate dalla leva finanziaria delle sovvenzioni comunitarie,
- C. considerando la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2004)0475), proposta volta a incentivare l'investimento pubblico nel settore con l'aumento del tasso d'interesse di cofinanziamento comunitario,
- D. considerando l'esperienza acquisita nel corso degli anni da alcuni Stati membri con i

partenariati pubblico-privati (PPP), sia contrattuali che istituzionalizzati, soprattutto in relazione a progetti nel settore dei trasporti e attraverso PPP basati su concessioni, quale mezzo per le autorità pubbliche di ottimizzare il rendimento delle risorse pubbliche e dividere i rischi con i partner privati,

- E. considerando che tale fenomeno assume forme diverse che, di volta in volta, chiamano in causa l'applicazione dei principi e di norme comunitarie specifiche e che ha prodotto una disciplina che abbisogna di un primo inquadramento anche se conviene lasciarla evolvere,
  - F. considerando che i partenariati pubblico-privati possono e devono contribuire all'aumento della qualità e alla continuità del servizio pubblico, attraverso l'utilizzo di meccanismi di ripartizione dei rischi tra il settore pubblico e privato,
  - G. considerando che, allo scopo di ottenere la massima efficacia ed efficienza della spesa per infrastrutture di trasporto, è comunque necessario promuovere la più ampia partecipazione del settore privato alla progettazione, costruzione, gestione e finanziamento delle infrastrutture, attraverso trasparenti procedure di sollecitazione del mercato, di gara e di aggiudicazione,
  - H. considerando che Eurostat identifica nell'analisi dell'allocazione delle principali tipologie di rischio (di costruzione, di disponibilità, di domanda) il criterio che determina l'impatto delle operazioni di PPP sulla contabilità nazionale degli Stati membri,
  - I. considerando che nei PPP le imprese e gli organismi pubblici possono non essere ammissibili agli aiuti comunitari perché non sostengono spese di costruzione, mentre le imprese e gli organismi privati possono non essere ammissibili agli stessi aiuti perché percepiscono "pagamenti di disponibilità" per coprire le spese di costruzione,
  - J. considerando che le fasi di programmazione, decisione e costruzione dei progetti TEN possono continuare ben al di là del quadro finanziario nell'ambito del quale le sovvenzioni sono rese disponibili,
1. ritiene opportuno che la Commissione adotti uno strumento legislativo che stabilisca linee guida al fine di raccordare la legislazione esistente e i principi, nonché le definizioni e i concetti alla base dei diversi tipi di partenariato pubblico-privato in Europa, applicabili sia ai PPP contrattuali che a quelli istituzionalizzati, in modo da garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e dell'uniformità tra gli Stati membri, pur lasciando a questi ultimi e alle loro autorità locali la massima libertà nel definire i dettagli degli accordi contrattuali o istituzionalizzati, conformemente al principio di sussidiarietà;
  2. ritiene che lo strumento legislativo per i PPP istituzionalizzati e contrattuali dovrà sforzarsi di stabilire un elenco delle "migliori pratiche" e delle "pratiche da proscrivere" in materia di PPP, in particolare per quanto riguarda la fase della scelta del contraente, privato, pubblico o misto e di definire i casi in cui trova applicazione il fenomeno detto "in-house";
  3. è dell'avviso che, nel caso del PPP contrattuale, per il settore pubblico siano necessari un comparatore precedente ed un'analisi costi/benefici all'atto del lancio di un nuovo progetto PPP; ritiene inoltre che per questa categoria di PPP, da intendersi in un'accezione più

ampia di contratto di concessione, tale da includere anche quei contratti che hanno per oggetto l'erogazione di servizi pubblici per i quali è stato necessario realizzare opere infrastrutturali e dove la maggior parte dei ricavi del concessionario derivi da pagamenti diretti delle amministrazioni pubbliche, lo strumento legislativo che definisce le linee guida dovrebbe riguardare la fase della scelta del contraente privato, tipizzando - senza peraltro renderle vincolanti - alcuni esempi di migliori pratiche per le autorità pubbliche e gli operatori privati; ritiene che le suddette linee guida dovrebbero, altresì, precisare i principi applicabili al quadro contrattuale, a valle dell'aggiudicazione del contratto, adottando un approccio proscrittivo che indichi i comportamenti o le disposizioni contrattuali che confliggono, o rischiano di confliggere, con i principi del diritto comunitario; reputa inoltre che le linee guida dovrebbero contribuire ad una ripartizione equilibrata ed equa di profitti e rischi tra partner pubblici e privati, che eviti danni inaccettabili per il pubblico; ritiene infine che la Commissione dovrebbe fornire degli esempi di migliori pratiche per la ripartizione del rischio tra pubblico e privato;

4. sottolinea che l'espressione "conflitto d'interessi" dovrebbe essere definita con precisione a livello UE, al fine di istituire una ripartizione del rischio equa ed obiettiva;
5. ritiene che, nel caso dei PPP istituzionalizzati, considerata l'incertezza giuridica attuale per quanto riguarda in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sulle società miste (sentenza dell'11 gennaio 2005 nella causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau), sia necessario tutelarli giuridicamente con uno strumento legislativo specifico, basato sulla valutazione delle esperienze in materia di taluni Stati membri, che permetta di chiarire la normativa applicabile ed il raccordo tra le norme ed i principi comunitari in materia di diritto societario, di diritto della concorrenza e di diritto degli appalti e delle concessioni; ritiene che tale strumento dovrebbe rispettare i criteri definiti nella sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98, Teckal, il principio della libera amministrazione degli enti locali e le competenze esclusive degli Stati membri, segnatamente in materia di regimi di proprietà; reputa altresì che lo strumento in questione dovrebbe operare una distinzione tra il regime giuridico applicabile alle attività delle imprese miste e che rientrano nell'interesse generale e quello applicabile alle attività che rientrano nell'interesse privato;
6. auspica che la tecnica del sostegno alle concessioni che permette di finanziare le infrastrutture di assetto del territorio non redditizie con i dividendi delle infrastrutture redditizie, senza eccessivo ricorso alla spesa pubblica, attualmente compromessa dall'applicazione della direttiva sugli appalti pubblici, sia considerata a pieno titolo come una forma originale di partenariato pubblico-privato e come tale tutelata giuridicamente;
7. auspica che il trattamento contabile di contabilità nazionale dei contratti di partenariato pubblico-privato consenta, nel rispetto dei vincoli di deficit e di debito di Maastricht, di favorire il finanziamento dell'adeguamento infrastrutturale dell'UE (Comunicato stampa STAT/STAT/18);
8. auspica che, per le operazioni di PPP "istituzionalizzato" (i.e. società miste), la identificazione del partner privato avvenga in base a procedure di evidenza pubblica e che all'interno di tale procedura vengano anche definiti i criteri che regoleranno i successivi rapporti commerciali tra la società mista ed il partner privato della medesima (problema

della “doppia gara”);

9. chiede alla Commissione di adoperarsi, tramite il controllo comunitario sugli aiuti di Stato, affinché la concessione di sovvenzioni non comporti discriminazioni tra gli operatori, siano essi pubblici, privati o misti;
10. sottolinea che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione EUROSTAT sul trattamento contabile dei partenariati pubblico-privati, debbono essere fornite ulteriori indicazioni per quanto riguarda la quantificazione dei rischi associati ai progetti, al fine di impedire un'eventuale elusione dei criteri di Maastricht;
11. ritiene che l'effetto leva del partenariato pubblico-privato sarà notevolmente potenziato durante il prossimo quadro finanziario (2007-2013), quando l'UE metterà a disposizione delle TEN-T 2.907 milioni di euro all'anno, rispetto ai 600 milioni di euro disponibili per l'attuale periodo delle prospettive finanziarie, prevedendo altresì uno specifico Fondo di garanzia prestiti concepito in funzione delle specifiche esigenze dei PPP, nonché massimali più alti per il contributo dell'UE ai progetti TEN-T;
12. incoraggia la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a mettere in comune le loro conoscenze e a diffonderle specialmente nei paesi le cui autorità non hanno familiarità con i PPP;
13. ritiene che sia necessaria una revisione delle norme vigenti sulla concessione di aiuti finanziari comunitari nel quadro dei progetti PPP al fine di rimuovere gli ostacoli all'utilizzo effettivo di questa forma di aiuto.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni
<b>Riferimenti</b>	2006/2043(INI)
<b>Commissione competente per il merito</b>	IMCO
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 16.2.2006
<b>Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula</b>	16.2.2006
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Paolo Costa 23.11.2004
<b>Relatore per parere sostituito</b>	
<b>Esame in commissione</b>	15.6.2005      29.8.2005
<b>Approvazione</b>	30.8.2005
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli:            45 contrari:                1 astensioni:            1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zile
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Den Dover, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Anne Elisabet Jensen, Sepp Kusstatscher, Zita Pleštinská
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	

28.4.2006

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sui partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni  
(2006/2043(INI))

Relatrice per parere: Grażyna Staniszevska

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che il bilancio comunitario è in costante riduzione mentre il numero di compiti per lo sviluppo regionale è sempre più considerevole, per cui diventano sempre più rilevanti le risorse private,
- B. considerando che è possibile aumentare il finanziamento destinato a obiettivi di sviluppo regionale mediante partenariati pubblico-privati (PPP), avvalendosi delle esperienze positive di taluni Stati membri,
- C. considerando che i PPP permettono agli organismi pubblici di beneficiare dell'expertise delle imprese private e di meccanismi di ripartizione dei rischi fra il settore pubblico e quello privato, e che essi possono contribuire al miglioramento della qualità e della continuità del servizio pubblico, nonché alla riduzione dei costi di esecuzione di determinati compiti e alla realizzazione di risparmi sulle risorse limitate disponibili per tali attività,
- D. considerando che la formula PPP non è ancora ampiamente conosciuta e che, per superare i dubbi che sussistono, occorrono norme deontologiche chiare e trasparenti nonché expertise nel settore, specie per quanto riguarda le attività degli organismi pubblici e delle imprese,
  1. riconosce che, nella fase attuale, è necessario definire meglio il concetto di PPP e, ai fini della certezza giuridica, regolamentare l'attribuzione delle concessioni in base ad una

chiara differenziazione tra le concessioni e i contratti pubblici, senza tuttavia rendere più complesse le procedure giuridiche in materia di PPP;

2. si congratula con la Commissione per la consultazione pubblica organizzata tramite il Libro Verde, reputando fondamentale sentire le varie parti coinvolte a livello sia regionale che locale;
3. ritiene che le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento di PPP istituzionalizzati, i mezzi per attribuire loro missioni e la nuova procedura di dialogo competitivo, per quanto riguarda le modalità di tutela della proprietà intellettuale, dovrebbero essere chiariti in comunicazioni della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che comprendano altresì chiarimenti sull'uso delle sovvenzioni pubbliche nel contesto dei PPP al fine di garantire una concorrenza equa;
4. suggerisce di rimuovere tempestivamente l'incertezza giuridica circa le definizioni interne riconducibile alla sentenze della Corte di giustizia<sup>1</sup> integrando la vigente direttiva sulle procedure di aggiudicazione 2004/18/CE<sup>2</sup>; chiede che tutti i provvedimenti giuridici si prefiggano l'obiettivo di agevolare l'istituzionalizzazione dei PPP;
5. esorta la Commissione a istituire, con carattere d'urgenza e d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, un Centro europeo di expertise in materia di PPP, se possibile sulla base di strutture esistenti, al fine di effettuare valutazioni regolari dei progressi e dei risultati dei PPP, di diffondere l'expertise e di scambiare informazioni sulle buone prassi in materia di PPP in vari settori, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, che saranno trasmesse alle istituzioni comunitarie e di cui potranno beneficiare gli Stati membri nonché le autorità locali e regionali;
6. ritiene necessario, nel quadro del Centro europeo di expertise in materia di PPP proposto, elaborare progetti standard riguardanti le situazioni che emergono con frequenza e in cui i PPP danno i migliori risultati; ritiene che questi progetti standard, congiuntamente ad un elenco delle migliori prassi seguite dagli Stati membri, siano di grande aiuto specie per gli Stati membri che nutrono perplessità circa l'impiego dei PPP;
7. invita la Commissione a tener seriamente conto, in sede di disciplina dei futuri PPP nonché di valutazione dell'impatto di una norma sulle concessioni, degli interessi delle amministrazioni autonome regionali avendo cura di coinvolgere nella predisposizione di future norme gruppi di interesse regionali e comunali;
8. ritiene essenziale, per quanto riguarda i PPP, inserire il capitale privato quale parte della

---

<sup>1</sup> *"Stadt Halle"* (C-26/03), Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2005, *Causa Stadt Halle u.a. contro Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna*, Racc. 2005, pag. I-0001.

*"Parking Brixton"* (C-458/03), Sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, *Causa Parking Brixen GmbH contro Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG*, Racc. 2005, pag. 00000.

*"Coname v. Comune di Cingia de' Botti case"* (C-231/03), Sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, *Causa Consorzio Aziende Metano (Coname) contro Comune di Cingia de' Botti*, Racc. 2005, pag. 00000.  
**e altre**

<sup>2</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

partecipazione nazionale ai Fondi strutturali in tutti gli Stati membri e inserire i PPP nell'elenco dei beneficiari di tali Fondi, il che favorirà lo sviluppo di tutte le regioni;

9. ritiene che il lancio rapido del programma JASPERS e l'inclusione della formula PPP nella politica di coesione renderanno possibile finanziare complessi progetti PPP e faciliteranno la realizzazione di iniziative imprenditoriali correttamente elaborate nel quadro dei PPP.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni
<b>Riferimenti</b>	2006/2043(INI)
<b>Commissione competente per il merito</b>	IMCO
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	REGI 16.2.2006
<b>Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula</b>	16.2.2006
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Grażyna Staniszevska 11.7.2005
<b>Relatore per parere sostituito</b>	-
<b>Esame in commissione</b>	22.2.2006
<b>Approvazione</b>	20.4.2006
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 35 -: 7 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszevska, Margie Sudre, Salvatore Tatarella, Oldřich Vlasák
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Inés Ayala Sender, Bastiaan Belder, Thijs Berman, Simon Busuttill, Brigitte Douay, Louis Grech, Marcin Libicki, László Surján, Manfred Weber
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Sharon Bowles
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	-

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Partenariati pubblico-privati e diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni				
<b>Numero di procedura</b>	2006/2043(INI)				
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula dell'autorizzazione	IMCO 16.2.2006				
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ECON 16.2.2006	TRAN 16.2.2006	REGI 16.2.2006		
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ITRE 17.3.2006				
<b>Cooperazione rafforzata</b> Annuncio in Aula	16.2.2006				
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Barbara Weiler 21.2.2006				
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>					
<b>Esame in commissione</b>	31.1.2006	29.5.2006	20.6.2006	4.9.2006	13.9.2006 4.10.2006
<b>Approvazione</b>	10.10.2006				
<b>Esito della votazione finale</b>	+ 30 - 2 0 0				
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler, Glenis Willmott				
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Simon Coveney, Donata Maria Assunta Gottardi, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Ian Hudghton, Filip Andrzej Kaczmarek, Othmar Karas, Horst Posdorf, Anja Weisgerber				
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Marian Harkin, Wolf Klinz, Toomas Savi, Willem Schuth				
<b>Deposito</b>	16.10.2006				
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>					

**IT**

**IT**

**IT**

# REGOLAMENTO (CE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del [...]

**relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato**

**agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento<sup>2</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale per gli investimenti nelle regioni assistite e ha inoltre esposto la sua politica, in particolare negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013<sup>3</sup> e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese<sup>4</sup>. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti per investimenti a finalità regionale, e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, onde garantire una supervisione efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, è opportuno che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98.

---

<sup>1</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 120 del 20.5.2006, pag. 2.

<sup>3</sup> GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

<sup>4</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

- (3) Essendo volti a sopperire alle carenze delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento, la razionalizzazione, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarsi in nuovi stabilimenti.
- (4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Per calcolare l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di riferimento sono i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.
- (5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale. Si tratta di regimi di aiuti nei quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, contributi in conto interessi e misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali e qualsiasi elemento di garanzia statale possa ritenersi escluso. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non devono essere considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l'adozione del presente regolamento. La Commissione valuterà il metodo in conformità della sua comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>5</sup>. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non devono essere considerati aiuti trasparenti. I regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti devono essere sempre notificati alla Commissione. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
- (6) Il presente regolamento deve applicarsi anche agli aiuti *ad hoc*, vale a dire ad aiuti individuali non concessi in base a un regime di aiuti, se l'aiuto *ad hoc* è utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, e la componente *ad hoc* non supera il 50% degli aiuti totali da concedere per l'investimento. Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle

---

<sup>5</sup> GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

- (7) Sono esentati dall'obbligo di notificazione gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un espresso riferimento ad esso.
- (8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali vigono norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciò vale per l'industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Esso deve applicarsi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione<sup>6</sup>. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita, nonché la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione. Il presente regolamento deve garantire che possano sempre essere raggiunte le intensità di aiuto a favore delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>7</sup>.
- (9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi non dovrebbero quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale per investimenti destinati ad attività turistiche devono essere considerati come non indirizzati a settori specifici ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
- (10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e altri servizi concessi ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti non devono pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

---

<sup>6</sup> GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>7</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- (11) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.
- (12) È opportuno definire ulteriori condizioni che i regimi di aiuti o gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento devono soddisfare. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione a investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti a piccole imprese di nuova creazione, diversi dagli aiuti agli investimenti o a servizi di consulenza, restano parimenti soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (13) Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Detti aiuti restano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (14) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell'investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi col progetto d'investimento.
- (15) Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti a una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia, concessi a una singola impresa o a un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Onde evitare che grandi progetti di investimento vengano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento deve essere considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture).

- (16) È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione, promuovano investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività. Prima dell'avvio dei lavori del progetto sovvenzionato le autorità responsabili devono pertanto confermare per iscritto che, a prima vista, esso soddisfa le condizioni di ammissibilità. La comunicazione per iscritto include la comunicazione mediante fax o posta elettronica.
- (17) In considerazione delle specificità degli aiuti a finalità regionale, l'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non devono essere cumulati con aiuti d'importanza minore ("*de minimis*") concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis*<sup>8</sup> in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
- (18) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente connessi con i quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti che attengano all'attività d'esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- (19) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quando, conformemente al presente regolamento, venga data esecuzione a regimi di aiuti o vengano concessi aiuti *ad hoc*. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in ordine ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto dell'ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità allargata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime di aiuti e comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione.

---

<sup>8</sup> GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- (20) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione, in particolare della frequenza con la quale occorre in genere procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.
- (21) Il presente regolamento si applica fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali, in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, e in particolare l'obbligo di notificare o comunicare alla Commissione gli aiuti concessi a un'impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>9</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Esso si applica anche agli aiuti *ad hoc* che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, qualora gli aiuti *ad hoc* vengano utilizzati per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente *ad hoc* non superi il 50% degli aiuti totali da concedere per l'investimento.

2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) costruzione navale;
- c) industria carboniera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche.

Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

---

<sup>9</sup> GU L 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
- a) aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione.
  - b) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

## *Articolo 2* *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per “aiuto” si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- (b) per “piccola o media impresa (PMI)” si intende una piccola o media impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- (c) per “investimento iniziale” si intende:
  - i) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure
  - ii) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

La mera acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata come un investimento iniziale;
- (d) per “aiuti *ad hoc*” si intendono gli aiuti individuali che non sono concessi in base a un regime di aiuti;
- (e) per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;
- (f) per “attivi immateriali” si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- (g) per “grande progetto di investimento” si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell'aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande

progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile;

- (h) per “intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale” si intende il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
- (i) per “regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale” si intendono i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale dei quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate);
- (j) per “inizio dei lavori” si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore;
- (k) per “creazione di posti di lavoro” s'intende l'incremento netto del numero di unità di lavoratori per anno (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media nei 12 mesi precedenti; ULA sono il numero di occupati a tempo pieno in un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e stagionali costituiscono frazioni di ULA;
- (l) per “costi salariali” si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi obbligatori quali gli oneri sociali;
- (m) per “posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento” si intendono i posti di lavoro che riguardano l'attività alla quale si riferisce l'investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo del potenziale generato dall'investimento;
- (n) per “prodotti agricoli” si intendono:
  - i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>10</sup>;
  - ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
  - iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

---

<sup>10</sup> GUL 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- (o) per “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d’origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte (“prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari” di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87);
- (p) per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- (q) per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- (r) per “attività turistiche” si intendono le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1<sup>11</sup>:
  - i) NACE 55: servizi di alberghi e ristoranti;
  - ii) NACE 63.3: servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; servizi di assistenza turistica;
  - iii) NACE 92: servizi ricreativi, culturali e sportivi.

2. I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati trasparenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i), se sono assistiti dalle normali garanzie, non comportano rischi anormali e può pertanto ritenersi che non contengano un elemento di garanzia statale; i regimi che utilizzano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale sono considerati trasparenti se, prima dell’applicazione del regime, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato a seguito della notificazione alla Commissione dopo l’adozione del presente regolamento. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti.

### *Articolo 3* *Condizioni per l'esenzione*

1. I regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

---

<sup>11</sup> Nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea.

- a) qualsiasi aiuto accordato nell'ambito di un regime del genere rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
  - b) il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli aiuti a concorrenza dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 7, lettera e), concessi in base a un regime di cui al paragrafo 1, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
  3. Gli aiuti *ad hoc* utilizzati soltanto per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, che non superino il 50% degli aiuti totali da concedere per l'investimento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

#### *Articolo 4* *Aiuti all'investimento iniziale*

1. Gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:
  - a) gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
  - b) l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l'aiuto per la regione nella quale l'investimento ha luogo, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, i massimali di cui alla lettera b) possono essere aumentati di 20 punti percentuali per gli aiuti per investimenti iniziali concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

2. Oltre alle condizioni generali per l'esenzione stabilite dal presente regolamento, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni specifiche:
  - a) l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento;

- b) gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:
- i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
  - ii) essere considerati ammortizzabili;
  - iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
  - iv) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI;
- (c) qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, ove il massimale di intensità di aiuto, approvato in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, se del caso aumentato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, superi il 75%, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.

La condizione di cui al primo comma, lettera a), non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo precisato alla medesima lettera, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

3. I massimali di cui al paragrafo 1 si applicano a un'intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili o in percentuale dei costi salariali preventivati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.
4. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
5. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

6. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.
7. Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili per gli aiuti agli investimenti iniziali.
8. Tranne nel caso di PMI e di rilevamenti, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevamento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino a un massimo del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
9. Qualora l'aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d'investimento;
  - b) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni in caso di PMI.
10. In deroga al paragrafo 1, le intensità massime degli aiuti agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentati fino:
  - (a) al 50% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
  - (b) al 25% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, calcolati a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE<sup>12</sup>, e purché soddisfi tutte le altre condizioni previste da detta raccomandazione.

---

<sup>12</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

*Articolo 5*  
*Necessità degli aiuti*

1. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell'avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1 gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l'autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti in base ai quali un'esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale per le autorità.

*Articolo 6*  
*Cumulo*

1. I massimali d'aiuto di cui all'articolo 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

*Articolo 7*  
*Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione*

I seguenti aiuti non sono esentati dall'obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

- a) i regimi non trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale;
- b) i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non sono considerati come destinati a settori specifici;

- c) i regimi di aiuti a finalità regionale che sovvenzionano le spese di funzionamento;
- d) i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti diversi dagli investimenti o dagli aiuti ai servizi di consulenza a favore di piccole imprese di recente costituzione;
- e) gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l'aiuto deve essere concesso;
- f) gli aiuti *ad hoc* a finalità regionale, diversi da quelli esentati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;
- g) gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili col mercato comune.

#### *Articolo 8* *Trasparenza e controllo*

1. Quando applicano un regime di aiuti oppure concedono un aiuto *ad hoc* esentato in virtù del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi è trasmessa in formato elettronico.
2. Ogniquale volta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la singola notificazione fissata all'articolo 7, lettera e), gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione, in forma elettronica, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II in forma elettronica. Tali informazioni sono pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>)
3. Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione<sup>13</sup>.
5. Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l'indirizzo del sito Internet su cui è stato pubblicato. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale.

*Articolo 9*  
*Entrata in vigore e periodo di validità*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica ai regimi di aiuti che sono in atto o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.

Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per la Commissione*  
*Neelie KROES*  
*Membro della Commissione*

---

<sup>13</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

## ALLEGATO I

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato  
concessi in virtù del regolamento (CE) n. .../... della Commissione, del [...],  
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato  
agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo [stateaidgreffe@cec.eu.int](mailto:stateaidgreffe@cec.eu.int))

<b>Aiuto n.</b>	XR ( <i>riservato alla DG COMP</i> )/anno
<b>Stato membro</b>	
<b>Regione nella quale il regime è d'applicazione (NUTS II)</b>	
<b>Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo <i>ad hoc</i></b>	
<b>Base giuridica</b>  (per il regime di aiuti o per l'aiuto <i>ad hoc</i> )	
<b>Spesa annua prevista per il regime.</b> Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.  <b>In caso di aiuti <i>ad hoc</i>, indicare l'importo totale degli aiuti. Se del caso, indicare anche per quanti anni verranno erogati a rate gli aiuti <i>ad hoc</i> o per quanti anni vi sarà un minor gettito fiscale.</b>	Importo <u>annuo</u> totale in base al regime ... milioni di euro  Importo totale di aiuti <i>ad hoc</i> ... milioni di euro  Erogati su ... anni

<b>Intensità massima dell'aiuto</b>  Precisare la %	Conformemente all'articolo 4 del regolamento	<b>Sì</b>	<b>No</b>
<b>Data di applicazione</b>  (indicare la data dalla quale un aiuto può essere concesso in base al regime e la data in cui viene concesso <i>ad hoc</i> )	.././20..		
<b>Durata</b>  (indicare la data fino alla quale un aiuto può essere concesso in base al regime o, in caso di aiuto <i>ad hoc</i> , la data prevista per l'erogazione dell'ultima rata)	Fino al .././20...		
<b>Settori economici interessati</b>	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale	<b>Sì</b>	
	Limitato a settori specifici  Precisare il settore, sulla base della nomenclatura NACE rev. 1.1 <sup>1</sup> :	<b>Sì/No</b>	
<b>Nome e indirizzo dell'autorità che          concede l'aiuto</b>  (Indicare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica)  Indicare il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	Nome  Indirizzo		

<sup>1</sup> La NACE rev. 1.1 è la nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

## ALLEGATO II

### **Formulario per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a favore di grandi progetti di investimenti che non superano le soglie di cui all'articolo 7, lettera e)**

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello LAU-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
9. Breve descrizione del progetto di investimento:
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno (se del caso):
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
15. Data di concessione degli aiuti:

# EUROPEAN PARLIAMENT

2004



2009

---

*Session document*

FINAL  
**A6-0375/2006**

24.10.2006

**\*\*\*II**

## **RECOMMENDATION FOR SECOND READING**

on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Rapporteur: Evelyne Gebhardt

### ***Symbols for procedures***

- \* Consultation procedure  
*majority of the votes cast*
- \*\*I Cooperation procedure (first reading)  
*majority of the votes cast*
- \*\*II Cooperation procedure (second reading)  
*majority of the votes cast, to approve the common position  
majority of Parliament's component Members, to reject or amend  
the common position*
- \*\*\* Assent procedure  
*majority of Parliament's component Members except in cases  
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and  
Article 7 of the EU Treaty*
- \*\*\*I Codecision procedure (first reading)  
*majority of the votes cast*
- \*\*\*II Codecision procedure (second reading)  
*majority of the votes cast, to approve the common position  
majority of Parliament's component Members, to reject or amend  
the common position*
- \*\*\*III Codecision procedure (third reading)  
*majority of the votes cast, to approve the joint text*

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the Commission.)

### ***Amendments to a legislative text***

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in ***bold italics***. Highlighting in *normal italics* is an indication for the relevant departments showing parts of the legislative text for which a correction is proposed, to assist preparation of the final text (for instance, obvious errors or omissions in a given language version). These suggested corrections are subject to the agreement of the departments concerned.

## CONTENTS

	<b>Page</b>
DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION.....	5
PROCEDURE .....	6



## DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION

**on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))**

**(Codecision procedure: second reading)**

*The European Parliament,*

- having regard to the Council common position (10003/4/2006 – C6-0270/2006),
  - having regard to its position at first reading<sup>1</sup> on the Commission proposal to Parliament and the Council (COM(2004)0002)<sup>2</sup>,
  - having regard to the amended Commission proposal (COM(2006)0160)<sup>3</sup>,
  - having regard to Article 251(2) of the EC Treaty,
  - having regard to Rule 67 of its Rules of Procedure,
  - having regard to the recommendation for second reading of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (A6-0375/2006),
1. Approves the common position;
  2. Notes that the act is adopted in accordance with the common position;
  3. Instructs its President to sign the act with the President of the Council pursuant to Article 254(1) of the EC Treaty;
  4. Instructs its Secretary-General to sign the act, once it has been verified that all the procedures have been duly completed, and, in agreement with the Secretary-General of the Council, to have it published in the Official Journal of the European Union;
  5. Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.

---

<sup>1</sup> *Texts Adopted*, 16.2.2006, P6\_TA(2006)0061.

<sup>2</sup> Not yet published in OJ.

<sup>3</sup> Not yet published in OJ.

## PROCEDURE

<b>Title</b>	Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
<b>References</b>	10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD)
<b>Date of Parliament's first reading – P number</b>	16.2.2006 P6_TA(2006)0061
<b>Commission proposal</b>	COM(2004)0002 – C5-0069/2004
<b>Amended Commission proposal</b>	COM(2006)0160
<b>Date receipt of common position announced in plenary</b>	7.9.2006
<b>Committee responsible</b> Date announced in plenary	IMCO 7.6.2006
<b>Rapporteur(s)</b> Date appointed	Evelyne Gebhardt 4.9.2006
<b>Previous rapporteur(s)</b>	
<b>Discussed in committee</b>	4.9.2006 13.9.2006 4.10.2006 9.10.2006
<b>Date adopted</b>	23.10.2006
<b>Result of final vote</b>	+: 26 –: 4 0: 6
<b>Members present for the final vote</b>	Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinšká, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
<b>Substitute(s) present for the final vote</b>	Maria Badia I Cutchet, André Brie, Ieke van den Burg, Simon Coveney, Donata Gottardi, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Joseph Muscat, Horst Posdorf, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà
<b>Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote</b>	Robert Goebbels, Anna Ibrisagic, Mieczysław Edmund Janowski
<b>Date tabled</b>	24.10.2006
<b>Comments (available in one language only)</b>	...